

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

578^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 2 MARZO 1967

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

INDICE

CONGEDI	Pag. 31095	REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> Pag. 31099 e <i>passim</i>
DISEGNI DI LEGGE		* TOMASSINI 31126
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante	31095	INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E MOZIONI
Presentazione di relazione	31095	Annunzio di interpellanze trasformate in interrogazioni con richiesta di risposta scritta 31133
Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:		Annunzio di interrogazioni 31130
« Modificazioni al sistema sanzionatorio del- le norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali » (1808) (<i>Approvato dalla Camera dei depu- tati</i>)		Annunzio di mozioni 31130
PRESIDENTE	31101 e <i>passim</i>	PER LA MORTE DELL'ONOREVOLE LUIGI SANSONE
AJROLDI, <i>f.f. relatore</i>	31099 e <i>passim</i>	PRESIDENTE 31097
BERGAMASCO	31119, 31120	JODICE 31095
KUNTZE	31104 e <i>passim</i>	REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . 31098
MARIS	31118, 31129	
MORVIDI	31099 e <i>passim</i>	
PACE	31114, 31129	

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

G R A N Z O T T O B A S S O , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Montini per giorni 16 e Parri per giorni 7.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Modifica dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 156, sulla costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri » (2082), previo parere della 7ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri di culto acattolico » (2077), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), il senatore Battista ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica concernente la creazione a Trieste di un Centro internazionale di fisica teorica, concluso a Roma l'11 ottobre 1963 » (1895).

Per la morte dell'onorevole Luigi Renato Sansone

J O D I C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J O D I C E . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, da otto giorni il cuore generoso del compagno senatore Luigi Renato Sansone non batte più. Da otto giorni gli occhi del nobile militante socialista sono chiusi e spenti per sempre. Da otto giorni Renato Sansone giace qui a Roma tra gelidi marmi nel cimitero del Verano. Il giorno 22 febbraio, infatti, all'età di 64 anni, in un letto della casa di cura « S. Agostino » di Modena, dove era stato ricoverato, Luigi Renato Sansone è stato stroncato da un collasso, tra lo strazio e la costernazione dei familiari che se lo abbracciavano a turno come se avessero voluto strapparli al fato supremo.

La ferale notizia dell'improvvisa scomparsa, diffusasi come un baleno negli ambienti politici, parlamentari, sindacali ed economici, ha suscitato profondo cordoglio. Ma la sua dipartita ha lasciato un grande vuoto soprattutto nel Partito, un lutto nel cuore della grande famiglia socialista, un'angoscia nell'animo di chi, come me, ha avuto la ven-

tura ed il compiacimento di essergli stato quasi coetaneo e compagno di lotte per l'affermazione e lo sviluppo del pensiero socialista nella regione campana.

L'avvocato Luigi Renato Sansone era nato a Lucera, in provincia di Foggia, nel 1903. A 17 anni, nel 1920, entrò nel Partito socialista.

La vasta cultura umanistica, la parola calda e suadente, la passione mai spenta per gli studi giuridici, consentirono subito a Renato Sansone di affermarsi come uno degli avvocati più in vista del glorioso Foro napoletano.

Ma le rare virtù dell'intelletto e del cuore, le sue doti di alta umanità Renato Sansone le profuse in modo particolare nella lotta senza soste per l'emancipazione delle classi lavoratrici.

Egli apparteneva a quella generazione socialista che non si trovò a vivere gli anni della difficile, e tuttavia costante ascesa del socialismo in Italia, ma che subito, all'inizio della giovinezza, dovette affrontare la brutale reazione borghese del fascismo.

Conobbe cioè la milizia socialista nella sua forma più ardua, la milizia che non ha il sostegno morale delle vittorie, ma la sola prospettiva di una resistenza lunga e dura.

Ma fu in quella resistenza lunga e dura, che divenne sempre più tenace di fronte alle umiliazioni ed alle offese della sorveglianza poliziesca e dell'esilio in patria, che Luigi Renato Sansone acquistò la lucida consapevolezza del baratro verso il quale la follia fascista stava avviando il popolo italiano ed in particolare il popolo meridionale, schiacciato dalle sue miserie antiche e dalle sue piaghe recenti.

Fu in quella resistenza lunga e dura, contrassegnata dai venti anni della dittatura fascista, che Luigi Renato Sansone acquistò coscienza del fatto che la privazione di libertà è la negazione assoluta del progresso civile e quindi dell'avanzata dei popoli verso una società socialista. Finalmente il 1943, l'anno dei radiosì eventi.

Luigi Renato Sansone, carico di amare esperienze, ma con fervore indomito, con Lelio Porzio, Nino Gaeta e Scipione Rossi ha ricostituito il Partito socialista in Napoli,

riannodando il filo della sua esistenza con gli anni giovanili.

Intanto la Napoli distrutta, la Napoli affamata, la Napoli degli scugnizzi, la Napoli che una balorda letteratura dipingeva sfiduciata ed opportunistica, dava il primo segno della resistenza e della ribellione aperta alla dittatura nazifascista.

Il generoso popolo napoletano col grido, col gesto, con la pietra, con la rivoluzione, con il coltello, col sangue e con l'immolazione, dal 28 ottobre al 1° settembre cacciò via tedeschi e bande fasciste.

E Renato Sansone è col popolo, alla testa del popolo.

Membro del Comitato di liberazione nazionale, fece parte, dal 2 ottobre, di quella prima Giunta democratica di Napoli che dovette affrontare la tragica situazione determinata dalla guerra. Si trattò di ricostruire o costruire tutto, dagli approvvigionamenti alle strutture della democrazia.

Da questo momento inizia un'azione mai interrotta da Sansone, un contributo che mai è venuto a mancare nel segno del progresso democratico, in posti di difficile responsabilità.

Nel gennaio del 1945 fu vice alto Commissario per l'alimentazione e poi Sottosegretario per l'alimentazione del Governo Parri, con il primo Governo De Gasperi ricoprì nuovamente la carica di alto Commissario. Nominato nella Consulta, fu poi eletto alla Costituente e deputato per la prima e seconda legislatura per la circoscrizione Napoli-Caserta.

Nella terza legislatura fu eletto senatore per il Collegio di Afragola.

Le sue doti di parlamentare, affinate da un afflato di umanità viva e profonda, ben noto a quanti ebbero la fortuna di essergli vicino, sono documentate dalle numerose proposte di legge che recano il suo nome. Sono ben noti i suoi studi sul diritto familiare e matrimoniale ed ancor più noto il suo progetto di piccolo divorzio, col quale fu coerente antesignano di una battaglia di civiltà tipicamente socialista.

È stato più volte membro della Direzione e del Comitato centrale del Partito socialista italiano.

Il compagno Sansone è morto a due anni esatti dal suo insediamento alla presidenza dell'INAIL, avvenuto il 22 febbraio del 1965. Sono stati due anni intensi e logoranti, in cui egli ha profuso tutte le sue energie. Aveva intrapreso dall'interno il lavoro di democratizzazione dell'istituto, che era nei suoi programmi e che spiega l'ostilità e le resistenze che la destra aveva frapposto alla sua nomina. Stava elaborando un vasto piano di riordinamento dei servizi, specialmente a livello di strutture sanitarie a disposizione dei lavoratori. A lui si deve larga parte dell'opera di unificazione delle leggi e dei decreti antinfortunistici che oggi sono noti col nome « codice dell'infortunistica ».

Egli ha chiuso così la sua vita nel segno di quel legame con il mondo del lavoro da cui è nata la sua milizia socialista.

Così Renato Sansone ci lascia una grande eredità di affetto, di azione, di pensiero. Egli ha occupato uno dei primi posti tra coloro che vivono il travaglio morale e spirituale che ha investito il movimento operaio, la sinistra dei nostri tempi.

L'esperienza di militante antifascista durante il deprecato ventennio, e quella di amministratore pubblico e di parlamentare, poi, lo avevano radicato nella convinzione che il socialismo, deposte le armi del dogma e della scomunica, abbandonate le dispute ideologiche, doveva impegnarsi a risolvere in senso socialista i problemi della nostra società. Ma risolvere i problemi in senso socialista significava per lui risolverli anzitutto attraverso uno sviluppo organico della democrazia e della libertà.

Per Renato Sansone non v'era più dubbio sul fatto che l'epoca in cui viviamo sarà socialista nella misura in cui il socialismo saprà impegnare le nuove generazioni in una lotta esaltatrice dei valori della libertà, della democrazia e dell'eguaglianza.

Per il nostro Partito, per la democrazia la morte di Renato Sansone è una grande perdita, ma con essa il Partito e la democrazia acquistano una grande eredità.

È giusto perciò che in quest'Aula, da questo altissimo Consesso, noi socialisti rivolgiamo il nostro ultimo saluto al caro, in-

dimenticabile Sansone, che lascia un vuoto immenso nelle nostre file, ma che resta per noi, per tutti i militanti socialisti, per tutti i lavoratori, il nobile compagno che in un cinquantennio di lotte, con dedizione assoluta ed estremo vigore morale, compì sempre il proprio dovere per quella causa giusta e nobile che è la causa del socialismo.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, la Presidenza del Senato si associa, con profondo cordoglio, alle nobili parole che sono state dette in quest'Aula a ricordo della figura e dell'opera di Luigi Renato Sansone che fece parte della nostra Assemblea nella 3^a legislatura.

Militante socialista fino dai giovanissimi anni, combattente della lotta di liberazione, membro della prima Giunta comunale democratica di Napoli del 2 ottobre 1943 e più volte consigliere comunale, vice alto Commissario e poi Sottosegretario per l'alimentazione nell'immediato dopoguerra, attivo membro della Consulta nazionale e della Costituente, instancabile deputato nella 1^a e 2^a legislatura della Repubblica e nella 3^a legislatura del Senato, promotore di numerose ed importanti iniziative legislative, Luigi Renato Sansone ha lasciato larga traccia della sua eletta personalità e delle cospicue qualità del suo ingegno in tutti gli incarichi ricoperti, recando con la sua esperienza forense e amministrativa, con l'autorità della sua dottrina, con il calore della sua fede, un contributo di grande rilievo alla causa della democrazia e alla rinascita del Mezzogiorno d'Italia.

Dal febbraio 1965, chiamato alla presidenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a tale Istituto, nel quale poteva esercitarsi direttamente l'aspirazione che fu di tutta la sua vita, alla tutela e al progresso delle condizioni di lavoro dei più umili prestatori d'opera nel complesso produttivo del Paese, Luigi Renato Sansone dedicò ogni sua attività ed energia, sorretto dalla profonda conoscenza dei problemi sociali ed economici che dovette affrontare e risolvere in un periodo particolarmente difficile. Sansone non trascurò ma diede anzi attivo impulso

nel contempo ai rapporti culturali del grande Istituto che presiedeva, partecipando personalmente ai congressi e convegni scientifici nei quali si trattassero argomenti utili al perfezionamento delle sue strutture e delle sue funzioni. Lo ricordo personalmente a Trieste, pochi mesi addietro, già conscio ma non preoccupato di un affievolimento delle sue forze fisiche, seguire instancabilmente i lavori che il Congresso nazionale della Società italiana di medicina legale dedicò all'esame del nuovo testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, portando nella discussione il valido contributo della sua esperienza legislativa e della sua dottrina giuridica.

Altamente proficuo fu pertanto il biennio della sua presidenza all'INAIL, a quel suo posto di lavoro che, può ben dirsi, Luigi Renato Sansone curò sino al giorno della sua morte.

La sua improvvisa scomparsa rappresenta un grande lutto per il Socialismo, per la sua Napoli e per quanti, amici od avversari politici, ebbero modo di apprezzarne le eletti doti morali e civili. Alla famiglia così duramente colpita la Presidenza del Senato rinnova, a nome dell'Assemblea, le più commosse condoglianze.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*.
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*.
Il Governo si associa, a mio mezzo, alle commosse parole che sono state pronunciate per ricordare la scomparsa immatura dell'onorevole Renato Sansone. Io credo che da parte mia si possa, con particolare intensità, ricordare questo nostro scomparso, il quale apparteneva, come è stato poco fa ricordato, ad una generazione che cominciò la sua attività politica nelle dure lotte contro la dittatura e che poi si mantenne fedele agli ideali che durante quelle lotte ispirarono la sua azione. Vada quindi alla famiglia, al Partito socialista, cui egli apparteneva, la commossa solidarietà del Governo.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali » (1808) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, nella seduta di ieri, sono stati approvati gli articoli da 1 a 4. Si dia pertanto lettura dell'articolo 5.

G R A N Z O T T O B A S S O, *Segretario*:

Art. 5.

(Pagamento in misura ridotta).

È ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, di una somma in misura ridotta ai sensi dell'articolo 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, per le violazioni delle norme di cui all'articolo 1, lettera *a*), della presente legge e ai sensi dell'articolo 107 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per le violazioni indicate nell'articolo 1, lettera *d*), della presente legge.

Per le violazioni delle norme di cui all'articolo 1, lettere *b*) e *c*) è parimenti ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla notificazione dell'accertamento della violazione, di una somma pari ad un terzo del massimo stabilito dalla legge oltre le spese di notificazione.

Non è ammesso il pagamento previsto dal presente articolo nei casi in cui le norme sopra citate non consentano l'oblazione.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Morvidi, Rendina, Kuntze e Maris. Se ne dia lettura.

G R A N Z O T T O B A S S O , Segretario:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Nei casi in cui le norme sopracitate non consentano l'oblazione, è ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, di una somma pari alla metà del massimo stabilito dalla legge, oltre le spese di notificazione ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Morvidi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M O R V I D I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, quando il disegno di legge è stato discusso in Commissione il Ministro ricorderà che da parte nostra, da parte del Gruppo comunista e mia personalmente non c'è stata opposizione al principio della cosiddetta depenalizzazione. Quando nella discussione che si è svolta ieri sera l'onorevole Ministro ha ricordato che questo provvedimento costituisce un esperimento pilota, io ho pensato che perchè sia veramente pilota occorre che abbia una bussola che lo diriga decisamente verso un determinato scopo. Ma se noi riscontriamo — e lo riscontriamo soprattutto nell'ultimo capoverso dell'articolo 5 — una notevole incertezza che può dar luogo ad interpretazioni non univoche, evidentemente allora dobbiamo dire che non siamo più in presenza di un esperimento veramente pilota. Dice l'ultimo comma dell'articolo 5: « Non è ammesso il pagamento previsto dal presente articolo... ». Intanto voi mi insegnate che quando in una disposizione di legge si usa un'espressione negativa, si fanno sempre sorgere dei dubbi. Se non è ammesso questo pagamento, che cosa allora è ammesso? Questo è il primo dubbio.

Ecco perchè noi abbiamo creduto opportuno proporre all'ultimo comma dell'articolo 5 un emendamento sostitutivo di ca-

rrattere positivo. A questo proposito, devo subito dire che nel testo dell'emendamento che è stato stampato c'è un *lapsus calami*, poichè alla fine si legge: « oltre le spese di modificazione ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. L'abbiamo capito tutti che doveva essere: « oltre le spese di notificazione ». Tutti ci siamo arrivati.

M O R V I D I . Naturalmente ci siamo arrivati tutti, ma comunque era mio dovere far presente questo errore. È bene chiarire queste cose altrimenti si aumenta la confusione. Quindi noi, nei casi in cui non è ammessa l'oblazione, stabiliamo questo principio con un termine positivo, proprio perchè non è chiarito se si tratta di oblazione amministrativa o di oblazione processuale, il che è una cosa un po' diversa. Ora se noi, oltre all'introduzione del capoverso, aggiungiamo che nei casi in cui non è ammessa l'oblazione (sia che questa oblazione sia amministrativa che processuale) è ammesso il pagamento di metà del massimo stabilito dalla legge, poniamo in essere una disposizione sulla cui chiarezza non vi è alcun dubbio.

Perchè vogliamo introdurre questa disposizione? Perchè in sostanza, una volta depenalizzate le contravvenzioni, una volta che non si deve più applicare una sanzione penale, ma soltanto una sanzione di indole civile, quello che si ha maggiormente interesse ad ottenere è il pagamento di una determinata somma. Ora, facilitare questo pagamento mediante il versamento di una somma pari alla metà del massimo stabilito dalla legge mi pare che, anche dal punto di vista dell'equità e della giustizia, sia cosa che risponda maggiormente allo scopo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , *f.f. relatore*. La Commissione è contraria, signor Presidente. Quando la legge stabilisce (sia essa amministrativa o penale) che l'oblazione non è consen-

tita, significa che si tratta di casi di un certo rilievo e gravità per cui il cittadino non è abilitato a quella forma di autotassazione che è costituita dal versamento di un terzo del massimo della sanzione. La Commissione quindi ritiene di dover tener fermo il testo governativo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro ad esprimere l'avviso del Governo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo si associa al parere della Commissione, osservando al senatore Morvidi che, per quanto riguarda la sua prima osservazione di carattere formale, non ci possono essere dubbi che l'ultimo capoverso dell'articolo 5, quando dice: « Non è ammesso il pagamento previsto dal presente articolo nei casi in cui le norme sopracitate non consentano l'oblazione », si riferisca al pagamento ridotto, cioè a quel pagamento che invece è ammesso nei casi in cui, nelle precedenti norme, era ammessa l'oblazione.

D'altra parte, come è stato osservato, non c'è ragione, non c'è connessione, per lo meno connessione necessaria, col fatto che, diventando la sanzione amministrativa anziché penale, muti la sua entità, perché noi lasciamo alla sanzione amministrativa la stessa entità della sanzione penale; quindi, quando nella sanzione penale era ammessa l'oblazione, cioè il pagamento ridotto, noi stabiliamo nella sanzione amministrativa il pagamento ridotto e, quando ciò non era ammesso, noi escludiamo che si possa chiudere la questione con un pagamento ridotto.

Pertanto sono d'accordo per il mantenimento del testo governativo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Morvidi e da altri senatori.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario:*

Art. 6.

(Procedimento).

Per l'accertamento delle violazioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi accertamenti e per la devoluzione del provento dei pagamenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme del titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, se trattasi di violazioni delle norme di cui all'articolo 1, lettera *a*), della presente legge e quelle degli articoli 106 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, se trattasi delle violazioni indicate nell'articolo 1, lettera *d*) della presente legge.

Le norme del titolo IX sopra indicato si osservano altresì per le violazioni delle norme di cui all'articolo 1, lettera *c*) della presente legge relativamente all'accertamento e alla contestazione delle medesime e alla notificazione. Per queste ultime violazioni il provento dei pagamenti è devoluto allo Stato.

Le norme del titolo IV del testo unico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, si osservano, in quanto applicabili, relativamente all'accertamento delle violazioni delle norme di cui all'articolo 1, lettera *b*) della presente legge, alla contestazione delle medesime, alla notificazione dei verbali dell'accertamento e alla devoluzione del provento dei pagamenti.

(È approvato).

Art. 7.

(Contestazione).

La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia ob-

bligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non sia avvenuta la contestazione personale per tutte o alcuna delle persone indicate nel precedente comma, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di trenta giorni dall'accertamento.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

(È approvato).

Art. 8.

(Rapporto).

Qualora non abbia avuto luogo ovvero non sia consentito il pagamento ai sensi dell'articolo 5, viene presentato rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al prefetto, se trattasi di violazione delle norme indicate nell'articolo 1, lettere a), b) e c), della presente legge, e, rispettivamente, al sindaco o al presidente della giunta provinciale, se trattasi di violazione delle norme indicate nell'articolo 1, lettera d), della presente legge.

Se ricorre l'ipotesi contemplata nell'articolo 10, il rapporto è invece trasmesso all'autorità giudiziaria competente per il reato. In tal caso non è obbligatoria la notificazione prevista dall'articolo 7, secondo comma, ma se non sia avvenuta tale notificazione resta salva la facoltà di pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna, una somma pari ad un terzo del massimo stabilito dalla legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato proposto un emendamento da parte dei senatori Morvidi, Kuntze, e Rendina. Se ne dia lettura.

G R A N Z O T T O B A S S O , Segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Qualora non abbia avuto luogo il pagamento ai sensi dell'articolo 5, viene presen-

tato rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al sindaco del comune entro il cui territorio ha la sua residenza chi ha commesso la violazione, ovvero al presidente della provincia, nel cui territorio ha la sua residenza chi ha commesso la violazione, qualora si tratti di violazione ai regolamenti provinciali ».

P R E S I D E N T E . Faccio presente che, nella prima parte, l'emendamento dovrà essere modificato, non essendo stata approvata la modifica proposta all'articolo 5.

M O R V I D I . Mi pare, signor Presidente, che l'aver respinto l'emendamento da me proposto poco fa non abbia nessuna influenza sulla prima parte dell'emendamento da noi proposto all'articolo 8, perchè siamo sempre in sede di pagamento di cui all'articolo 5.

P R E S I D E N T E . Il suo precedente emendamento diceva: « Nei casi in cui le norme sopracitate non consentono l'oblazione, è ammesso il pagamento, con effetto liberatorio, eccetera ».

M O R V I D I . Non vedo come ci sia un contrasto.

P R E S I D E N T E . Il suo emendamento all'articolo 8 dice: « Qualora non abbia avuto luogo il pagamento ai sensi dell'articolo 5... ».

M O R V I D I . Questo tipo di pagamento rimane quello che è.

P R E S I D E N T E . Allora bisogna aggiungere: « Ovvero non sia consentito », oppure « quando non sia consentito ».

M O R V I D I . Ma quando non è consentito, evidentemente non ha luogo; se il pagamento non è consentito, non può aver luogo, quindi, quello che si usa, è un termine molto più ampio. Sono due ipotesi diverse dal punto di vista giuridico. Anche dal punto di vista giuridico il pagamento può non avvenire, o perchè non è consentito o perchè uno non paga; non c'è mica la

causa del non avvenuto pagamento. Noi diciamo: « Qualora non abbia avuto luogo il pagamento. . . »

P R E S I D E N T E . Comunque, senatore Morvidi, proceda nell'illustrazione del suo emendamento.

M O R V I D I . Io vorrei osservare, anzitutto, per rispondere all'osservazione molto prudente e molto acuta fatta dal signor Presidente, che il fatto che sia rimasto inalterato l'articolo 5, non vuol dire che l'emendamento da noi proposto all'articolo 8 debba essere modificato. Infatti nell'emendamento, ripeto, si dice: « Qualora non abbia avuto luogo il pagamento ai sensi dell'articolo 5. . . ». Ora, il pagamento può non aver luogo perchè chi è obbligato a pagare non paga, non vuole pagare, e può non aver luogo perchè non è ammesso il pagamento stesso. Si prescinde, in altri termini, dalla causa del mancato pagamento. E l'emendamento continua: « ... viene presentato rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni ». Qui facciamo due modificazioni: una che riguarda il soggetto a cui deve essere fatto rapporto ed una che riguarda la residenza dell'obbligato al pagamento. Per quello che riguarda il soggetto a cui dovrebbe essere fatto il rapporto, noi sosteniamo che debba essere eliminata la figura del prefetto. Io capisco perfettamente che da questo lato il Governo non ne vuol sapere, perchè ritiene che la figura del prefetto deve ancora permanere, ma noi riteniamo che la figura del prefetto non debba permanere e che si debba cominciare a svuotarla di contenuto, di tutti gli incarichi che fino ad oggi esso ha.

Ora, se invece di svuotare questa figura di contenuto, degli incarichi, le si attribuiscono altri incarichi, allora questa promessa, che sta nella stessa Costituzione, dell'abolizione del prefetto, evidentemente viene meno.

D'altra parte, quale ragione vi è per non dare o al sindaco o al presidente della provincia, a seconda della natura delle contravvenzioni, o meglio della natura degli illeciti

che vengono commessi, quale ragione vi è, ripeto, per non dare o all'uno o all'altro, o a tutti e due la mansione di accertare l'entità della somma che si deve pagare?

Quanto poi alla seconda modificazione che riguarda la residenza dell'obbligato, questa è dettata da una ragione di difesa dell'obbligato stesso, perchè evidentemente — e si ricollega anche con le disposizioni del codice di procedura civile — qui siamo di fronte a norme di sanzione civile e non a norme di sanzione penale. La sanzione penale presuppone la competenza dell'autorità giudiziaria del luogo del commesso reato, ma la sanzione civile presuppone anzitutto la competenza, secondo il codice di procedura, del luogo di residenza dell'obbligato.

Ora, è evidente che un individuo che commette un illecito a Roma e risiede a Palermo o a Milano non si può costringerlo a venire a fare la causa eventuale di opposizione al decreto ingiuntivo che viene emesso nei suoi confronti dall'autorità alla quale si dà la competenza di emetterlo, non si può costringerlo a venire a Roma per fare opposizione al decreto ingiuntivo. Ecco perchè questa seconda parte credo che possa essere accettata da tutti, nel senso cioè di dare competenza all'autorità giudiziaria del luogo in cui risiede colui che ha commesso l'infrazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , f.f. relatore. Il parere della Commissione è contrario. Infatti il testo di legge presentato dal Governo si incardina sulla rispettiva competenza del prefetto, del presidente della provincia e del sindaco, che è riferita specificamente alle varie norme ed infrazioni di cui all'articolo 1. Il presidente dell'amministrazione provinciale e il sindaco sono competenti per quanto attiene alle infrazioni ai regolamenti provinciali e comunali. Il prefetto è competente per quanto riguarda le altre norme ivi elencate. Bisogna tener presente che esiste già in questo momento una com-

petenza del prefetto, sia pure per provvedimenti di carattere amministrativo, competenza che concerne la revoca o la sospensione della patente di guida. L'articolo 91 del codice stradale prevede la competenza prefettizia ed è giusto quindi che rimanga nell'ambito delle funzioni del prefetto tutto quello che riguarda le infrazioni al codice della strada.

Per quanto concerne la seconda parte, è vero che non ci troviamo di fronte ad una sanzione od infrazione di carattere penale, per cui non dovrebbe valere il principio che il giudice competente è quello del luogo ove il reato è stato commesso; però è chiaro che esigenze di ordine pubblico di fondamentale importanza comportano la necessità che la competenza ad accertare l'esistenza di un'infrazione ed a comminare le relative sanzioni appartenga a quell'organo nel territorio del quale l'infrazione è stata commessa.

Per questi motivi la Commissione è contraria all'emendamento del senatore Morvidi.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è ugualmente contrario, difendendo naturalmente il testo che ha proposto. Io ho detto in sede di discussione generale, perchè questa era una delle questioni fondamentali che erano state fatte in Commissione, le ragioni per le quali abbiamo dovuto scegliere l'autorità prefettizia oltre quella del sindaco e del presidente dell'amministrazione provinciale nei casi dei regolamenti relativi. Non è una specie di celebrazione, come viene notato da parte dell'estrema sinistra, dell'istituto prefettizio. E d'altra parte vorrei dire al senatore Morvidi che se verrà il giorno in cui l'istituto prefettizio dovrà essere soppresso, e diventerà perciò inutile, evidentemente non sarà questo che impedirà questa soppressione, perchè ci saranno troppe cose da decidere. (*Interruzione del senatore Morvidi*). Oggi esiste l'istituto del prefetto con determinate competenze che

sono state qui per affinità ricordate anche dal relatore. Ho detto in sede di discussione generale che abbiamo scelto questa competenza prefettizia non già perchè ci fosse una specie di passione dei prefetti ad aumentare i loro poteri, ma, al contrario, vincendo la loro resistenza, perchè effettivamente ci siamo convinti che fosse la sola autorità amministrativa che potesse, con una certa correttezza, provvedere alla bisogna. Questo vale per quanto riguarda il soggetto, come ha detto distinguendo le due proposte il senatore Morvidi. Per quanto riguarda i criteri per la determinazione di questa competenza amministrativa, è stato ricordato dall'onorevole relatore che ci sono ragioni di convenienza, direi quasi di necessità, perchè se allontaniamo questa specie di accertamento amministrativo dal luogo in cui l'infrazione è stata compiuta e la portiamo addirittura a centinaia di chilometri di distanza (se andiamo da Palermo a Milano o viceversa), rendiamo pressochè impossibile il funzionamento di questa legge. Del resto, dal momento che è stata ricordata l'analogia con la competenza civile, anche nel codice di procedura civile c'è una possibilità alternativa di competenza per le obbligazioni che sono sorte in un certo luogo. Quindi credo che non ci siano ragioni per accogliere l'emendamento e ne chiedo il rigetto.

P R E S I D E N T E . Senatore Morvidi, insiste nell'emendamento?

M O R V I D I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Morvidi, Kuntze e Rendina. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Avverto che i due successivi emendamenti, quello dei senatori Morvidi, Kuntze e Rendina, soppressivo del secondo comma, e quello del senatore Torelli tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole: « Se ricorre l'ipotesi contemplata nell'articolo 10, » con le altre: « Qualora dall'accertamen-

to di una violazione, non costituente reato ai sensi della presente legge, dipenda l'esistenza di un reato», devono essere accantonati in quanto fanno riferimento all'articolo 10, che nel testo della Commissione è soppresso ma che il Governo ha proposto venga ripristinato.

Passiamo pertanto all'articolo 9. Se ne dia lettura.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

Art. 9.

(Ordinanza e ingiunzione. Opposizione).

Le autorità indicate nel comma primo dell'articolo precedente, se ritengono fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determinano, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiungono il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

L'ingiunzione di pagamento prefigge un termine per il pagamento stesso, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla notificazione. Questa si effettua con l'osservanza delle norme richiamate nell'articolo 6 della presente legge, in quanto applicabili.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa gli interessati possono proporre azione davanti al pretore del luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine prefisso per il pagamento.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Per la proposizione dell'azione civile la parte può stare in giudizio senza il ministero del difensore in deroga all'articolo 82 del codice di procedura civile secondo comma. Il procedimento è esente da imposta di bollo.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Kuntze, Maris, Rendina e Morvidi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole:

« Le autorità indicate nel comma primo dell'articolo precedente » con le altre: « Le autorità indicate nell'articolo precedente ».

PRESIDENTE. Anche questo emendamento deve essere accantonato per i motivi già detti.

Si dia pertanto lettura dell'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Kuntze, Maris, Rendina e Morvidi.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

Al secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: « L'ingiunzione prefigge per il pagamento il termine di trenta giorni dalla sua notificazione ».

PRESIDENTE. Il senatore Kuntze ha facoltà di illustrare questo emendamento.

KUNTZE. Signor Presidente, questo è un emendamento che si illustra da sè. Noi pensiamo che in materia di termini non sia opportuno e non sia nemmeno consono al nostro sistema processuale lasciare dei termini a libito dell'autorità che emette l'ingiunzione. In tutto il nostro sistema processuale, a partire dal codice di procedura civile per finire alle ingiunzioni fiscali, il termine è sempre stabilito in maniera fissa e perentoria. Il nostro emendamento si ispira a questo principio, cioè all'opportunità di una aderenza a quelle che sono le regole che vigono nel nostro sistema processuale. Per questo motivo abbiamo proposto che venga

578ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

2 MARZO 1967

adottato un termine predeterminato nei trenta giorni, così come per le altre ingiunzioni.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , f.f. relatore. La Commissione è contraria. Proprio per quanto è stato detto in occasione dell'illustrazione dell'emendamento precedente da parte del senatore Morvidi, può verificarsi il caso che la distanza fra il luogo di residenza di colui che ha commesso l'infrazione e il luogo in cui l'infrazione viene commessa renda opportuno concedere un termine maggiore di quello previsto. Quindi è necessario che la legge stabilisca che il termine non sia inferiore a un determinato periodo di tempo, ma non è opportuno che stabilisca un termine tassativo. Del resto ci sono già dei precedenti: basta ricordare il termine per il pagamento che il pretore fissa nel decreto di ingiunzione in sede di quel procedimento civile speciale.

Mi pare quindi che la norma, così come è concepita nel testo governativo, sia quanto mai opportuna.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Sono contrario per le ragioni esposte dal relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Kuntze, insiste nell'emendamento?

K U N T Z E . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Kuntze, Maris, Rendina e Morvidi è stato presentato un altro emendamento sul secondo comma. Se ne dia lettura.

G R A N Z O T T O B A S S O , Segretario:

Al secondo comma, sopprimere, in fine, le parole: « in quanto applicabili ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Kuntze ha facoltà di illustrare questo emendamento.

K U N T Z E . Noi proponiamo che siano soppresse le parole « in quanto applicabili ». Questo nostro emendamento è dettato dalla preoccupazione che, come è accaduto recentemente proprio a proposito degli articoli tanto tormentati 304-bis, ter e quater della novella del codice di procedura penale, questo inciso possa dar luogo a interpretazioni discordi o restrittive. Tanto è vero che in quel caso la Corte costituzionale ritenne di dover risolvere la questione dichiarando incostituzionale quell'inciso.

Non è che di questo emendamento facciamo il nostro cavallo di battaglia. È un emendamento formale che però ha una sua finalità di carattere pratico che crediamo possa trovare accoglimento per i motivi che ho avuto l'onore di esporre.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , f.f. relatore. La Commissione è d'accordo.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Io prendo atto di questo accordo, ma desidero spiegare le ragioni per cui abbiamo introdotto quelle parole nel testo. Mi sembrava che non si potesse aprioristicamente escludere che nell'articolo ci fossero delle norme che fossero invece applicabili.

Io mi rimetto all'opinione espressa dal proponente e dalla Commissione. Ho voluto soltanto osservare che l'emendamento mi sembrava più o meno superfluo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Kuntze e da altri senatori.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Kuntze, Maris, Rendina e Morvidi hanno proposto un emendamento tendente a sostituire il quarto comma con il seguente: « Contro di essa gli interessati

possono proporre opposizione avanti il pretore o il conciliatore del luogo di residenza di chi ha commesso la violazione entro il termine stabilito per il pagamento ».

Il senatore Kuntze ha facoltà di illustrarlo.

K U N T Z E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rendo conto che questo emendamento innova abbastanza profondamente il sistema della legge. Esso un po' è dettato, come gli altri che avevamo proposto in relazione alla competenza territoriale, dalla preoccupazione di dare il minor disagio a coloro i quali abbiano violato le disposizioni di legge che, già contravvenzioni, oggi diventano semplici illeciti amministrativi. Ci pareva peraltro che, data la scarsità e la parvità della materia, potessero essere affidate al giudizio del conciliatore quelle opposizioni per le quali fosse stabilita una sanzione che rientrasse nei limiti della competenza del conciliatore, onde facilitare e rendere più rapido e più agevole il procedimento amministrativo.

Ecco la ragione per la quale al criterio di cui ieri ci parlava il Ministro, cioè al criterio di una competenza per materia, specializzata, vorrei dire quasi, del pretore, sostituiamo il criterio ordinario della competenza del pretore o del conciliatore nei limiti della rispettiva competenza per valore.

Per quanto riguarda la competenza territoriale, qui riproduciamo le stesse ragioni che sono state illustrate dal collega Morvidi, le quali hanno indotto a far ritenere che la competenza territoriale sia affidata — trattandosi di materie ormai depenalizzate e che rientrano nei limiti di una infrazione che, se ha carattere amministrativo, presenta però delle conseguenze di carattere civilistico, cioè il pagamento di una somma — al magistrato conciliatore o pretore del luogo in cui ha la residenza colui che ha commesso la violazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione a esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , *f.f. relatore*. La Commissione non è favorevole. Ritiene che sia da

preferirsi il sistema della competenza funzionale unica del pretore che è stabilita nel disegno di legge, anche perchè è difficilmente concepibile una competenza del conciliatore in sede di opposizione ad un provvedimento amministrativo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Per le stesse ragioni il Governo è contrario. In sede di discussione generale ho parlato della competenza funzionale e per materie, sebbene per altri fini. Abbiamo ragioni sufficienti per preferire la competenza del pretore, sempre, quale che sia l'importanza della somma da pagare. Credo che sarebbe una grossa complicazione se introducessimo la differenza per valore in una materia simile. Sono pertanto contrario all'attribuzione della competenza al conciliatore. Tanto più poi che le sole ragioni valide per preferire la competenza del conciliatore sarebbero state quelle di carattere fiscale, cioè il minore costo dell'opposizione. Siccome però esistono norme relative a ciò, che in parte vogliono essere allargate da un emendamento presentato da quella stessa parte, io credo che ci sia una indifferenza per chi deve rappresentare la opposizione agli effetti della stessa. Per quanto riguarda poi la competenza territoriale valgono le ragioni che sono state già esposte contro l'emendamento del senatore Morvidi e mi pare che ci sia quasi una specie di consequenzialità necessaria tra il rigetto di quell'emendamento e il rigetto di questa proposta.

P R E S I D E N T E . Senatore Kuntze, mantiene l'emendamento?

K U N T Z E . Insisto per la votazione, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal

senatore Kuntze e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Kuntze, Maris, Rendina e Morvidi è stato presentato un emendamento tendente a sostituire il quinto comma con il seguente:

« L'opposizione sospende, di norma, la esecuzione, salvo che il giudice adito non ritenga di autorizzare, su istanza di parte, la esecuzione provvisoria ».

Il senatore Kuntze ha facoltà di illustrarlo.

K U N T Z E . Signor Presidente, al quinto comma è detto che l'esercizio della azione davanti al pretore non sospende la esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente. Noi invertiamo questo principio mantenendo le stesse garanzie per la Amministrazione, la quale può richiedere che la esecuzione sia eseguita ma evita il danno di una esecuzione forzata al presunto debitore; potrebbe poi risultare che il debitore non deve alcuna somma, perchè dichiarato prosciolto da quell'illecito che gli viene attribuito. Ecco perchè noi proponiamo di sostituire il quinto comma con il nostro emendamento nel quale affermiamo che la regola è quella della sospensione della esecuzione, salvo che su istanza di parte il giudice non ritenga di autorizzare la esecuzione provvisoria.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , f.f. relatore. Il parere della Commissione è contrario. Se l'atto è un atto amministrativo di carattere definitivo, di fronte al quale non c'è alcun rimedio se non l'opposizione avanti al pretore, non c'è dubbio che l'atto sia esecutivo. Ma, a parte questo fatto, se noi dovessimo accogliere l'emendamento proposto dagli onorevoli colleghi del Gruppo comunista, gli effetti della legge finirebbero per essere prati-

camente annullati perchè tutti farebbero opposizione nella speranza di ottenere una revisione, ma soprattutto confidando di rimandare il pagamento della somma. Quindi questo disegno di legge, che ha come suo scopo non solo quello di rendere giustizia, ma quello di renderla nei casi veramente fondati e nel contempo di agevolare il pagamento là dove si tratta di ipotesi in cui la responsabilità è chiaramente delineata, deve comportare il principio della esecutorietà del provvedimento del sindaco, del prefetto o del presidente dell'amministrazione provinciale.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Per dichiararmi contrario, aggiungo alle osservazioni del relatore un'altra osservazione, oltre quella che ho fatto con l'interruzione sulla curiosità di questa « istanza di parte » (la parte qui sarebbe la Pubblica amministrazione). A prescindere da questa considerazione che riguarda la forma, io dico che questo emendamento è precluso dal comma terzo dello stesso articolo, che voi non avete impugnato con alcun emendamento, comma in base al quale l'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Allora, si può capire che sia compatibile con la dichiarazione di titolo esecutivo la possibilità di un'eccezione alla sua esecutività disposta, come prevede il testo governativo, dal giudice al quale si ricorre, ma non si può capire invece la regola di un titolo esecutivo che non sia tale se non dietro autorizzazione del giudice su istanza di parte.

P R E S I D E N T E . Senatore Kuntze, insiste nel suo emendamento?

K U N T Z E . Non condivido l'opinione del Ministro, perchè se fosse così sarebbe stato inutile inserire quel comma che stabilisce che l'opposizione non sospende l'esecuzione forzata. Quel terzo comma che stabilisce che l'ingiunzione costituisce titolo in forma esecutiva evidentemente...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Questo terzo comma dice ora così: « La ingiunzione costituisce titolo esecutivo ».

K U N T Z E . È esatto, lo proponemmo noi stessi. Ora, questo terzo comma precede, nell'economia del disegno di legge, l'altro comma, il quarto, il quale prevede la possibilità dell'opposizione. È chiaro che l'ingiunzione come titolo esecutivo si riferisce o al caso in cui non sia stata prodotta opposizione o al caso in cui, essendo stata prodotta opposizione, l'ingiunzione è diventata definitiva per essere stata l'opposizione stessa rigettata.

Ecco la ragione per la quale ella, onorevole Ministro, ha dovuto inserire quel comma con il quale si dice che l'esercizio dell'azione non sospende l'esecuzione forzata.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* È la premessa dell'eccezione faremo a parte questo discorso.

K U N T Z E . Comunque si tratta del modo di vedere e di interpretare la legge. Lei ne è l'autore e quindi in un certo senso la sua interpretazione è un po' l'interpretazione autentica. Però siccome la legge si svincola poi dal suo autore e l'interpretazione è affidata al magistrato, vorrei dire — me lo consenta, onorevole Ministro — che a mio avviso è più corretta l'interpretazione che diamo noi di quella che dà lei. Comunque, signor Presidente, noi insistiamo per la votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Kuntze, Maris, Rendina e Morvidi. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Kuntze, Maris, Rendina e Morvidi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario:*

Sostituire il sesto comma con il seguente:

« Nel procedimento conseguente all'opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il

procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Kuntze ha facoltà di illustrare questo emendamento.

K U N T Z E . Signor Presidente, lo scopo di questo emendamento è quello di dare una forma legislativa a nostro avviso più corretta al sesto comma dell'articolo 9. Infatti al sesto comma dell'articolo 9 si legge: « Per la proposizione dell'azione civile... ». Finora abbiamo parlato di atto amministrativo anche per quanto riguarda la decisione del magistrato al quale viene affidata, secondo gli intendimenti del legislatore, una particolare competenza per materia. Ora, anziché parlare di azione civile, dal momento che non so se possa qualificarsi azione civile l'opposizione avverso un atto amministrativo, noi abbiamo ritenuto più opportuno, senza che questo intacchi affatto il merito dell'articolo, sostituire queste parole con le altre: « Nel procedimento conseguente all'opposizione... ». Questo non cambia niente, signor Presidente, ma viene solamente, a nostro avviso, a dare all'articolo una forma più corretta.

Ciò che invece costituisce un'innovazione è la modificazione dell'ultima parte del comma. Il disegno di legge prevede già una agevolazione di ordine fiscale prevedendo che il procedimento dovesse essere esente da imposta di bollo. Ora, data appunto la particolare natura di questo procedimento che per la prima volta trova ospitalità nella nostra legislazione, noi, riteniamo opportuno che a questa agevolazione fiscale sia anche affiancata quella della esenzione dalla formalità della registrazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , *f.f. relatore.* La Commissione è d'accordo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Mi rimetto alle decisioni dell'Assemblea

per quanto riguarda la registrazione, che è la parte sostanziale di questo emendamento. Effettivamente si è voluto dispensare l'opponente dalle spese di bollo e quindi si può aggiungere (non sarà contento il Ministro delle finanze, ma in questo momento non c'è, facciamolo di nascosto!) la soppressione della spesa di registrazione. Certamente è un po' più elegante la formulazione dell'articolo come la propone il senatore Kuntze, ma direi che lo stesso equivoco che c'è nel testo c'è, invertito, nel suo emendamento. Sembrerebbe che la dispensa dall'avvocato, dal difensore, fosse limitata all'atto di opposizione. A sua volta invece il testo del senatore Kuntze parla del procedimento conseguente all'opposizione, sicché sembrerebbe che la dispensa dal difensore nasca dopo l'opposizione e che per l'opposizione ci voglia, secondo le regole generali, l'avvocato.

Quindi, se vogliamo accogliere questo testo, direi di scrivere: « nel procedimento di opposizione », perchè si evitino entrambi gli equivoci.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto del senatore Kuntze e da altri senatori, con la modificazione, proposta dall'onorevole Ministro tendente a sostituire alle parole: « Nel procedimento conseguente all'opposizione » le altre: « Nel procedimento di opposizione ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Avverto che il successivo emendamento presentato dai senatori Kuntze, Maris, Rendina e Morvidi tendente ad aggiungere all'ultimo comma, dopo le parole « il pretore », le altre « o il conciliatore » deve intendersi precluso dalle precedenti votazioni.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma: « È inappellabile la sentenza che decide la controversia ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E . *Ministro di grazia e giustizia.* L'emendamento, come ho detto in sede di discussione generale, l'ho presentato per raccogliere una istanza fatta esplicitamente in sede di Commissione. Io credo che si possa sopprimere l'appello, lasciando, si intende (quello non lo può togliere nessuno), il ricorso in Cassazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , *f.f. relatore.* La Commissione è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

La votazione dell'articolo viene accantonata in quanto è stato accantonato l'esame dell'emendamento presentato al primo comma dal senatore Kuntze e da altri senatori.

L'articolo 10 nel testo della Commissione è soppresso. Il Governo ha proposto che sia ripristinato. Si dia pertanto lettura di tale articolo.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario:*

Art. 10.

(Casi di commessione obiettiva).

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione, non costituente reato ai sensi della presente legge, e per la violazione medesima non sia avvenuto il pagamento a norma degli articoli 5 e 8, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su ri-

chiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone d'ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore, qualora ritenga di provvedere con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla presente legge per la violazione.

Cessa la competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia.*
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia.*
Qui si tratta di un emendamento di una certa importanza, si tratta di ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati, ed eguale emendamento il Governo ha presentato per l'articolo 11: si tratta di due emendamenti conseguenti l'uno all'altro.

Io ho già chiesto, in sede di discussione generale, come avevo fatto in Commissione, a tutti gli onorevoli senatori, senza distinzione di parte politica, di voler riflettere alle ragioni per cui questo articolo 10 era compreso nel disegno di legge governativo e poi è stato soppresso invece dalla Commissione.

Noi, con l'articolo 10, siamo voluti andare incontro alle preoccupazioni di coloro che si preoccupavano di una diminuzione della tutela per i cittadini. Ora indubbiamente, e qui non è il caso di addentrarsi in una casistica che sarebbe del resto facile, indubbiamente esistono delle ipotesi; possiamo configurare delle ipotesi nelle quali il reato per il quale il cittadino è tradotto innanzi al giudice penale è commesso almeno parzialmente, è influenzato, se volete, dal fatto che sia stata violata una regola di condotta contenuta nel codice stradale e per la quale è stabilita in questa legge la sanzione amministrativa.

Allora, noi abbiamo una serie di queste possibilità, ed abbiamo questa possibilità: c'è stato l'accertamento dell'infrazione amministrativa e non c'è stata opposizione; dopo di che viene il giudizio penale, nel quale giudizio penale, sia pure con i limiti di questo accertamento amministrativo, fa stato il fatto che sia stata compiuta una violazione di una norma di condotta. E questo è pericoloso per il caso che l'opposizione non sia stata inoltrata, proprio perchè non valeva la pena di inoltrare una opposizione, e viceversa innanzi al giudice penale questa diventa una cosa importante.

Poi abbiamo l'altro caso: quello in cui il giudice civile si sia già pronunciato. Sappiamo come vanno i procedimenti: ci può essere una differenza temporale tra procedimenti civili e procedimenti penali, ed abbiamo l'ipotesi di una opposizione fatta innanzi al giudice civile, accolta o respinta con un giudicato (perchè se non c'è l'impugnazione diventa un giudicato), che vale nel giudizio penale, quindi vale ad effetti assai più gravi di quelli della sanzione amministrativa.

Ecco perchè abbiamo ritenuto che fosse necessario in questi casi attrarre la competenza a decidere anche di questa infrazione, che non è più reato per se stante, al giudice penale il quale deve decidere sull'ipotesi di reato attribuita al colpevole della infrazione medesima.

Ci sono state, come dicevo, in sede di discussione generale, alcune obiezioni. Quelle contenute nella relazione scritta non sono state da me percepite; cioè, il ricorso all'articolo 41 e all'articolo 42 del codice di procedura penale mi pare che non c'entri affatto, perchè tali articoli riguardano tutt'altra ipotesi. C'è stata l'esposizione del senatore Maris, fondata sull'articolo 20 del codice di procedura penale; e pare che questa esposizione, che non ha convinto me, abbia convinto altri senatori.

Ora io devo dire, perchè non vorrei più prendere la parola per confutare dimostrazioni di questo tipo, che l'articolo 20 non è che risolve tutte le cose. È vero che il giudice penale può anch'egli andare avanti, però questo può accadere a patto che non sia

stato compiuto quell'altro processo, se è processo civile, o quell'altra contestazione amministrativa, se è solo contestazione amministrativa.

Questa facoltà del giudice penale di decidere lui, anzichè aspettare le decisioni del giudice civile o la decisione, per così dire provvisoriamente, della contestazione amministrativa, vale solo nell'ipotesi che a queste decisioni non si sia pervenuti. Ma nei casi che io ho indicato, cioè che ci sia stata contestazione amministrativa, chiamiamola così, con il conseguente ordine di pagamento di una somma e che questa non sia stata opposta, rimane fermo, almeno con i limiti di questa specie di accertamento amministrativo, il fatto; altrettanto e più gravemente avviene quando questo accade a seguito di opposizione civile.

Quindi ritengo che, certo, l'articolo 20 suggerisce qualche argomento per indebolire le preoccupazioni alle quali noi abbiamo voluto ubbidire, ma non mi pare che questo sia sufficiente e credo, tutto sommato, di poter pregare l'Assemblea, la quale naturalmente è sovrana, di ripristinare il testo governativo.

K U N T Z E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

K U N T Z E . Signor Presidente, non è che io voglia mancare di rispetto alla Commissione, ma desidero che la Commissione sia informata delle ragioni per le quali noi dissentiamo dal parere del Ministro e dal ripristino di questa norma la quale, insieme con quella dell'articolo 11, fu soppressa in Commissione senza opposizione, se mal non ricordo, da parte di chicchessia. Ora mi auguro anche, onorevole Ministro, di poter dissipare tutte le sue perplessità e tutte le preoccupazioni che riconosco possono essere giustificate, ma che, secondo me, non hanno ragione d'essere, alla stregua dei principi che regolano i rapporti tra l'azione penale e l'azione civile. Questo nostro atteggiamento, onorevole Presidente, non è che sia dettato solamente dall'ossequio, dallo amore o dalla passione per principi teorici

ed astratti, anche se riteniamo che non sia del tutto tollerabile che si arrivi, attraverso un disegno di legge, sia pure di secondaria importanza, ad una violazione di quel sistema che regola la materia e che è già in esperienza da molti anni, senza che si arrivi ad una modificazione totale e globale del sistema.

Ora, per quanto riguarda la connessione (perchè questo articolo 10, che dovrebbe essere ripristinato, è intitolato, se non ricordo male, « casi di connessione obiettiva ») il nostro codice di procedura penale ammette e regola l'istituto della connessione all'articolo 45, il quale prevede quattro ipotesi di cui la terza non ci riguarda perchè riflette il caso della persona imputata di più reati e quindi è l'ipotesi della connessione soggettiva; ma poi al numero 1) prevede il caso di connessione se i reati per cui si procede sono stati commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi ma in concorso fra loro ovvero da più persone in danno reciprocamente le une delle altre; il numero 2) riflette il caso se, per i reati per cui si procede, gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri, in occasione di questi, ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità. Infine l'ultimo caso di connessione è quello che si ha quando la prova di un reato o di una sua circostanza possa influire sulla prova di altro reato o di altra circostanza.

È chiaro quindi che nel nostro sistema processuale penale le uniche ipotesi di connessione, oggettiva o soggettiva che sia, si hanno in riferimento ad un concorso formale o materiale di reati. Non esiste alcuna ipotesi di connessione tra un fatto costituente reato e l'altro fatto che non costituisca reato, sia o non sia, come nella specie, illecito amministrativo. Ma vi è di più, onorevoli colleghi: la *vis attractiva* della connessione non ha luogo nella competenza per materia. Vi porterò soltanto l'esempio del reato fiscale, per il quale, in caso di opposizione all'ingiunzione dell'intendente di finanza, la competenza è sempre del tribunale anche se quel reato fiscale sia eventualmente

connesso con reati di competenza del pretore o con reati di competenza del giudice superiore della corte d'assise.

Qui, a mio giudizio, onorevoli colleghi, si è voluta creare una connessione abnorme, una connessione che non è connessione, cioè un istituto nuovo che si potrebbe chiamare come si vuole ma che certamente non è connessione. È un ibrido, diciamo noi, antiggiuridico perchè è contrario a tutto il nostro sistema, è un ibrido stravagante, cioè che va al di fuori di quelli che sono i cancelli del nostro sistema processuale, che si traduce poi, onorevoli colleghi, in un vero e proprio assurdo giuridico che ripugna non solo alla coscienza giuridica dei cittadini, ma al più elementare buon senso oltre che alla corretta applicazione dei principi in materia di poteri di cui dispone il giudice penale.

Ma vi è qualche altra cosa, onorevoli colleghi. Qui non si verifica sempre questa connessione: ecco il punto sul quale io vorrei richiamare l'attenzione del Governo e degli onorevoli colleghi. La connessione qui, in parte, dipende solo dalla volontà dell'imputato, salvo il caso in cui non sia ammessa l'oblazione. Infatti se l'imputato del reato che è contemporaneamente violatore di quella norma che costituisce oggi illecito amministrativo paga — e non gli si può vietare di pagare perchè nessun divieto in tal senso esiste nella legge — ecco che questo fatto diventa penalmente irrilevante e connessione non vi è più perchè non vi può essere più connessione fra il fatto reato e un fatto che non costituisce più nemmeno illecito amministrativo, poichè ormai è estinto attraverso il pagamento che dalla legge stessa è ammesso.

Quindi questa particolare connessione prevista dall'articolo 10, non soltanto è determinata da un fattore oggettivo, quale sarebbe quello che i due fatti abbiano contemporaneamente concorso alla violazione di una o più norme attraverso una condotta colposa, ma è determinata in definitiva, salvo i rari casi di divieto dell'oblazione, dalla volontà dell'imputato il quale potrebbe, in qualsiasi momento, fino a quando è ammessa la possibilità del pagamento, far cessare...

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. Allora non c'è stato accertamento nè di natura amministrativa nè di natura civilistica, perchè, se c'è stata l'oblazione, è cessato l'obbligo di corrispondere e non se ne parla più...

K U N T Z E. L'oblazione, onorevole Ministro, è una causa di estinzione del reato in materia penale. Estingue il reato, ma il fatto, come fatto storico, resta. E io a questo voglio arrivare, onorevole Ministro. Non è che io voglia che lei superi senz'altro le sue preoccupazioni: mi auguro che lei le possa superare attraverso il ragionamento che vado facendo.

Come dicevo, dunque, anche quelle ragioni di opportunità che potrebbero avere ispirato la pretesa connessione vengono meno per questo motivo: che l'imputato può far cessare questa connessione in qualsiasi momento, sempre che, ripeto, sia ammessa la possibilità del pagamento attraverso l'oblazione.

In questo caso, che cosa accadrà? Quel fatto non è più illecito sotto alcun profilo. Il giudice penale potrà prendere cognizione o no di questo fatto? Evidentemente sì. E allora quale è la preoccupazione che sorge di un possibile contrasto di giudicati o di una possibile contraddittorietà o addirittura di un ritardo nella definizione del giudizio? Il giudice penale potrà evidentemente conoscere di questo fatto. E dovrà conoscerne perchè, di fronte a un fatto che costituisce reato, non soltanto deve tener conto degli *essentialia delicti*, cioè degli elementi fondamentali costitutivi del reato, ma deve tener conto anche degli *accidentalìa*, cioè anche di tutti quei fatti che, pur non costituendo di per se stessi reato, danno al reato una configurazione particolare nel senso di aggravarlo o eventualmente di attenuarlo. Il giudice, cioè, dovrà tener conto di tutti gli elementi che concorrono a costituire la condotta colposa. Ed ecco forse che, sotto tale profilo, almeno così interpreto io, il senatore Tessitori nella sua relazione si è riferito agli articoli 41 e 42 del codice penale, nel senso di volere esprimere con quella frase, sia pure molto sintetica e tacitiana, che in

materia penale il giudice, nella sua sovranità, è tenuto ad indagare su tutti gli elementi del fatto.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Vorrei che lei considerasse il seguente caso che le sottopongo e che può essere considerato un caso limite. Vi è stato l'accertamento amministrativo, è intervenuta l'opposizione, il giudice civile ha deciso, la sentenza è passata in giudicato per mancanza di impugnazione, ed in essa si decide che un tale non aveva superato la velocità consentita, oppure che un tal altro non aveva eseguito un sorpasso proibito. Il giudice cioè ha effettuato un accertamento di carattere storico ed ha concluso: « Non è vero che hai fatto un sorpasso che non dovevi fare, non è vero che hai superato una velocità che non potevi superare ». Di fronte a tale accertamento passato in giudicato, che cosa può fare il giudice penale?

K U N T Z E . Io ci stavo per arrivare: infatti il caso che lei mi prospetta è un caso che, secondo me, non si potrà mai verificare. Le dimostrerò il perchè. Le dico subito che l'articolo 20, invocato dal mio collega Maris, è fuori causa in questa materia, anche se si potesse ritenere di applicarlo. Esso infatti costituisce una facoltà e non un obbligo. La giurisdizione è unica e il giudice penale in un solo caso è tenuto a deferire al giudice civile la cognizione di un procedimento. Ciò avviene quando si tratta di questioni di stato (articolo 19 del codice di procedura penale). In tutti gli altri casi l'unità della giurisdizione impone al giudice penale di conoscere il fatto nel suo complesso, nella sua integrità. Ma l'articolo 20 non potrà trovare applicazione per un motivo che è di lapalissiana chiarezza.

Le violazioni delle norme del codice stradale, che oggi almeno in parte si intende degradare a illecito amministrativo, sono divenute circostanze aggravanti dei delitti di omicidio e di lesione colposa ai sensi della legge 11 maggio 1966, n. 296, articolo 1, nn. 1) e 2), che io non leggo, onorevole Ministro, perchè lei la conosce meglio di me

in quanto ha partecipato ai suoi lavori preparatori.

Quindi è chiaro che quelle violazioni, anche se depenalizzate — e questa è un'altra incongruenza che io mi riservo di richiamare in occasione dell'esame di altra norma di questa legge — costituiscono però circostanze aggravanti dei reati di omicidio e di lesioni colpose. Il giudice penale, pertanto, non potrà non tener conto di questo fatto, anzi non dovrà mai sospendere il procedimento dovendo direttamente conoscere la violazione ai fini dell'aggravante. Quindi la ipotesi dell'articolo 20, dato il sopravvenire anche della legge 11 maggio 1966, non può in questa fattispecie trovare mai applicazione. Non è possibile la contraddizione che lei, onorevole Ministro, temeva e neppure l'ostacolo costituito da un giudicato civile che possa essere eventualmente vincolante per il giudice penale. In questo caso, non soltanto siamo fuori del campo di applicazione dell'articolo 20 del codice di procedura penale, ma secondo me, e credo di non scoprire l'uovo di Colombo, noi siamo invece nel campo d'applicazione dell'articolo 3 del codice di procedura penale. L'articolo 3, ultima parte, del codice di procedura penale stabilisce che « se viene iniziata l'azione penale e la cognizione del reato influisce sulla decisione della controversia civile, il giudizio civile è sospeso, quando la legge non dispone altrimenti, fino a che sia pronunciata nell'istruzione la sentenza di proscioglimento non più soggetta ad impugnazione o nel giudizio la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna ». Ecco quindi che le posizioni si invertono e la pregiudizialità non è quella del giudicato civile ma la pregiudizialità è quella del giudicato penale. Se si afferma il reato, con la sussistenza di quell'aggravante, che è costituita da quella violazione del codice stradale, che già costituiva contravvenzione ed oggi non costituisce più reato ma semplice illecito amministrativo, è chiaro che è il giudice civile ad essere vincolato dal giudicato penale; è il giudice civile che, a norma dell'articolo 3, capoverso, del codice di procedura penale, deve sospendere il giudizio civile in attesa del giudicato penale. Ec-

co le ragioni per le quali, onorevole Ministro, io credo che le sue preoccupazioni che, ripeto, io ritengo mosse dal lodevolissimo intento di evitare la possibilità di un contrasto tra i giudicati e di una contraddittorietà tra le decisioni del giudice civile e del giudice penale, non abbiano ragione di essere alla stregua della nostra legislazione processuale penale. Se l'articolo 3 del codice di procedura penale nel suo secondo comma recita che in ogni caso debba essere il giudicato penale ad essere pregiudiziale a quello civile e il giudizio civile, a norma dello stesso articolo 3, debba essere sospeso, è chiaro che in giudizio non vi potrà essere mai contraddittorietà di giudicati. E siccome nella trasmissione del rapporto, onorevole Ministro, quando l'autorità che accerta la violazione farà il rapporto all'autorità amministrativa dovrà anche far cenno indubbiamente — perchè il rapporto è unico — di aver fatto denuncia al giudice penale, è chiaro che in questo caso il giudice civile, nella ipotesi di quella tale opposizione a cui si fa cenno, dovrà sospendere l'esito del giudizio fino a quando questa materia non sia decisa dal giudice penale. Che poi vi sia una ingiunzione amministrativa e questa ingiunzione non sia opposta, onorevole Ministro, mi pare che questo non costituisca un contrasto tra giudicati perchè l'ingiunzione... (*Cenni di diniego del Ministro di grazia e giustizia*). Benissimo; sono io, onorevole Ministro, che voglio propormi ancora altri possibili dubbi per cercare di risolverli. Ma l'ingiunzione dell'autorità amministrativa non costituisce certamente giudicato per cui anche un eventuale contrasto, una eventuale contraddizione fra quella decisione emessa con decreto ingiuntivo non opposto e il giudicato penale è una contraddizione che non viola il principio dell'unità di giurisdizione.

Ecco i motivi per i quali, onorevole Ministro, noi vi preghiamo di mantenere il testo della Commissione così come è con la soppressione dell'articolo 10 e, se mi è consentito rivolgere una preghiera all'onorevole Ministro, se le mie parole hanno avuto il potere di convincerlo e di eliminare i suoi dubbi, vorrei pregare l'onorevole Ministro di non insistere nell'emendamento. (*Interruzione del Ministro di grazia e giustizia*).

P A C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà .

P A C E . L'ampia ed erudita esposizione dell'onorevole collega senatore Kuntze, mi ha convinto dell'opportunità, se non della necessità, che l'articolo 10 sia mantenuto nel testo del disegno di legge a noi proposto. Appunto perchè si possono prospettare sul piano teorico tutte le questioni che l'onorevole senatore Kuntze ha rappresentate, appunto per questo è necessario che noi inseriamo nel disegno di legge la normativa particolare articolata nell'articolo 10. Tutti lor signori sanno, ben meglio di me, come il nostro legislatore abbia voluto regolare in articoli fondamentali del nostro codice di procedura penale i rapporti tra l'azione civile e l'azione penale, i rapporti tra il giudicato civile e il giudicato penale. Nonostante quella cospicua articolazione, pur tuttavia sfuggì al legislatore la regolamentazione dei rapporti tra giudicato penale e giudicato penale. Dirà Carnelutti, nello studio che lo appassionò in materia, che fu una dimenticanza del legislatore del 1931 la regolamentazione di questi rapporti tra giudicato penale e giudicato penale.

Io penso che l'onorevole senatore Maris giustamente abbia fatto richiamo all'articolo 20. Egli ha fatto richiamo a tale articolo anche per la formulazione dell'articolo 10 del testo del disegno di legge, poichè tale articolo 10 premette questa condizione: « Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione, non costituente reato ai sensi della presente legge... ». Tale dizione non echeggia ma ripete la espressa dizione dell'articolo 20 del codice di procedura penale. In sostanza, il caso che noi dobbiamo disciplinare in inequivoca normativa è di elementare evidenza: abbiamo noi, davanti il giudice penale, un processo per lesioni personali colpose che sono contestate nel senso della colpa di una violazione di norma della circolazione stradale, violazione che non è considerata più *de lege condenda* siccome un reato, ma siccome un illecito amministrativo. Se questo illecito amministrativo...

K U N T Z E . È una circostanza aggravante.

P A C E . Tanto più: se è ormai recepito dalla volontà del soggetto attivo con l'ossequio alla sanzione, io non parlerei di giudicato.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Non si è mai parlato di giudicato.

P A C E . Bene, perchè se no confondiamo, attraverso le parole, le idee.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Giudicato nell'ipotesi di un'opposizione...

P A C E . Perfetto. Io parlerei di ricezione della sanzione inerente alla infrazione commessa da parte del soggetto attivo di siffatta azione. Incontestabilmente questo viene a costituire un fatto storico che il giudice penale non può non recepire, in quanto, allorquando il soggetto attivo verrà ad affermare nel processo penale di non aver consumato quella determinata infrazione, sarà agevole opporgli che egli ha già fatto ossequio alla sanzione che gli è stata inflitta per quella determinata infrazione. Mi pare allora che sia nella logica della dialettica processuale la normativa segnata in questo articolo 10 del disegno di legge, di tal che si debba di necessità investire il giudice penale non solo della sanzione penale inerente al reato di sua competenza, ma anche delle violazioni che dell'evento penalmente perseguibile sono state causa, sempre che non sia intervenuta l'oblazione che in questo caso non vale ad estinguere un reato, nel senso solo che di reato non dobbiamo parlare più, ma rende ormai indiscutibile il fatto storico che ha dato vita alla sanzione medesima.

Per queste ragioni io credo che l'articolo 10 sia bene articolato. Se noi leviamo l'articolo 10 che cosa succede? Innanzitutto noi veniamo a pregiudicare, a mio sommo avviso, lo stesso cittadino il quale incorra in siffatte infrazioni e venga tratto a rispondere avanti il giudice penale per evento colposo.

Inoltre noi veniamo a perderci in una giungla di discussioni attraverso il richiamo a quella normativa tra azione civile e azione penale che non possiamo invocare nella specie, perchè non avremmo nè un'azione civile nè un'azione penale in riferimento al fatto contravvenzionale. Onde a me pare in coscienza e pare alla mia parte politica che l'articolo 10 debba essere, per una prudenza legislativa, mantenuto nelle linee che sono segnate nel disegno di legge stesso.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in discussione.

A J R O L D I , *f.f. relatore.* La Commissione, signor Presidente, è doppiamente perplessa: in primo luogo per la delicatezza della questione che le è sottoposta all'esame, e che deve essere risolta, ed in secondo luogo perchè è stata la Commissione, o almeno la sua maggioranza, a sopprimere l'articolo 10 e l'articolo 11.

Ora, avrei da dire qualche cosa per vedere se possiamo sintetizzare gli argomenti qui illustrati e mettere un po' di ordine. L'articolo 10 parla di casi di connessione obiettiva, volendo intendere che, quando l'esistenza di un reato dipende dall'accertamento di una violazione che costituirebbe un'infrazione amministrativa, tutto viene trasferito nell'ambito del procedimento penale. Da queste premesse deriva una conseguenza: al giudice penale non è attribuito soltanto l'accertamento del fatto che a lui serve come base per l'accertamento di un altro fatto che costituisce reato, ma gli viene attribuita anche la competenza ad erogare una sanzione amministrativa. Tanto è vero che lo stesso articolo 10 e il successivo articolo 11 stabiliscono che nel caso di sentenza di condanna il giudice penale provvede ad erogare la sanzione corrispondente all'infrazione amministrativa.

Ora, sotto questo profilo, la Commissione non può nascondere la sua perplessità circa l'applicazione dell'articolo 45 del codice di procedura penale, perchè i casi di connessione obiettiva sono quelli elencati nella detta norma e riflettono esclusivamente procedi-

menti di carattere penale, mentre nel caso in questione si porrebbe in essere una forma, diciamo così, abnorme di connessione obiettiva tra un procedimento penale e un procedimento che, nella sua prima fase, è amministrativo e, in caso di contenzioso, diviene un procedimento civile. (*Interruzione del senatore Pace*). Lo so, è una nuova previsione, è assolutamente al di fuori dell'ordinamento penale; direi di più, che forse questa norma dovrebbe trovar posto nel codice di procedura penale, piuttosto che nella legge speciale. Ma veniamo un po' alla pratica: che cosa avviene? Che un cittadino potrebbe essere danneggiato dal fatto (questa è la preoccupazione che ispira ed ha ispirato il Governo ad introdurre l'articolo 10, ed è una preoccupazione nobilissima perchè attiene alla difesa dell'imputato) che, se una determinata azione costituente un'infrazione amministrativa, se accertata, comporta altresì l'accertamento di un fatto che costituisce reato, non è giusto sottrarre al giudice penale anche la conoscenza del fatto che integra soltanto un'infrazione amministrativa.

Il relatore ha esaminato l'articolo 20 del codice di procedura penale e personalmente è del parere che il giudice penale non è assolutamente vincolato alla sospensione del procedimento e quindi, fintanto che non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato nel procedimento contenzioso (non evidentemente un provvedimento amministrativo), può decidere anche sulla questione di natura civile o amministrativa che serve per l'accertamento del reato. Ciò non significa fagocitare tutto il procedimento amministrativo civile, ma decidere ai fini dell'accertamento del fatto, che serva come base per accertare un eventuale concorrente reato. Pare al relatore che l'articolo 20 dovrebbe, in via di massima, salvaguardare sufficientemente il diritto di difesa del cittadino.

Detto questo, il legislatore può sempre modificare le norme dell'ordinamento vigente; può anche — non è da escludere — legiferare in ordine a casi di connessione obiettiva che, debordando dai limiti del procedimento penale, comprendano anche procedimenti di carattere amministrativo o civile, soprattutto quando il procedimento ammi-

nistrativo sia già nella fase contenziosa e si trovi davanti ad un organo dell'autorità giudiziaria, per cui si potrebbe invocare il principio dell'unità della giurisdizione. Questo premesso, la Commissione ritiene di rimettersi al Senato per quel che vorrà decidere al riguardo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, tendente a ripristinare l'articolo 10 del testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento è pregato di alzarsi.

È approvato.

Faccio presente che i tre emendamenti accantonati agli articoli 8 e 9, a seguito della votazione testè avvenuta, sono preclusi.

Metto pertanto ai voti l'articolo 8. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'articolo 11 nel testo della Commissione è soppresso. Il Governo ha proposto che sia ripristinato. Si dia pertanto lettura di tale articolo.

CARELLI, Segretario:

Art. 11.

(Impugnabilità del provvedimento del giudice penale).

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che ai sensi dell'articolo precedente decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona, che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per

la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo tendente a ripristinare l'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 12.

CARELLI, Segretario:

Art. 12.

(Prescrizione).

Il diritto a riscuotere le somme, dovute per le violazioni indicate dalla presente legge, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 13.

CARELLI, Segretario:

Art. 13.

(Esecuzione forzata).

Salvo quanto è disposto dall'articolo 9, decorso il termine prefisso per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute per le violazioni non costituenti reato si procede, su richiesta dell'ente creditore, mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

PRESIDENTE. I senatori Kuntze, Maris, Rendina e Morvidi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « per le violazioni non costituenti reato ».

Il senatore Kuntze ha facoltà di svolgerlo.

KUNTZE. Si tratta di un emendamento solo formale. Ci sembra infatti che la dizione: « per le violazioni non costituenti reato » sia perfettamente superflua essendo implicita attraverso il significato di tutto l'articolo, che si riferisce proprio a quelle violazioni che oggi non costituiscono reato.

MARIS. Oltretutto è necessario per la modificazione introdotta all'articolo 1 su proposta del Governo.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. A tale dizione ci si era infatti riferiti per dire che era inutile dichiarare che non erano reati.

KUNTZE. È bene dunque sopprimere queste parole.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

AJROLDI, f.f. relatore. La Commissione si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Kuntze e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a ripristinare il secondo comma del testo approvato dalla Camera dei deputati. Si dia pertanto lettura di tale comma.

C A R E L L I , *Segretario:*

« Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 10, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme applicabili per il recupero delle spese processuali ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo tendente a ripristinare il secondo comma del testo dell'articolo 13 approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo modificato di cui do lettura:

« Salvo quanto è disposto dall'articolo 9, decorso il termine prefisso per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede, su richiesta dell'ente creditore, mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 10, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme applicabili per il recupero delle spese processuali ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'articolo 14 del testo approvato dalla Camera dei deputati è stato soppresso dalla Commissione. Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 15.

(Valutazione delle violazioni non costituenti reato).

Agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 91 e 92 del testo unico approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato indicate nell'articolo 1, lettera a), della presente legge.

Parimenti agli effetti delle disposizioni di cui alla legge 20 giugno 1935, n. 1349, relative al ritiro della licenza di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato indicate nell'articolo 1, lettera c), della presente legge.

Per le violazioni di cui ai commi precedenti il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o il ritiro della licenza di circolazione, quando ne ricorrano le condizioni, anche se sia avvenuto il pagamento previsto dall'articolo 5. Il provvedimento di sospensione o di ritiro è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunciando ai sensi degli articoli 9, 10 e 11, abbia escluso la responsabilità per la violazione.

P R E S I D E N T E . I senatori Kuntze, Rendina e Morvidi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al terzo comma le parole: « pronunciando ai sensi degli articoli 9, 10 e 11, abbia escluso la responsabilità per la violazione » con le altre: « pronunciando sui reati commessi con violazione delle norme contemplate dalla presente legge, abbia escluso la sussistenza dei fatti oggetto delle sanzioni portate dalle norme stesse ». Avverto che questo emendamento deve intendersi precluso.

Metto quindi ai voti l'articolo 15. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 16.

(Norme transitorie).

L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni indicate nella presente legge, pendenti alla data della sua entrata in vigore, emessa ove occorra la pronuncia di proscioglimento, dispone la

trasmissione degli atti all'autorità competente.

Le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data sopra indicata sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ma non può aver luogo la conversione della ammenda in arresto per insolvibilità del condannato. Restano salvi i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed alla licenza di circolazione, ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e della legge 20 giugno 1935, n. 1349. Per ogni altro effetto si applica l'articolo 2, secondo comma, del codice penale.

P R E S I D E N T E. Poichè non vi sono emendamenti, metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, *Segretario*:

Art. 17.

(Casi di esclusione).

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle violazioni previste dagli articoli 15, undicesimo e ultimo comma, 40, 42, ultimo comma, 104, penultimo comma, 105, ottavo e nono comma, 119, 125 e 132 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Le disposizioni della presente legge non si applicano altresì alla violazione prevista dall'articolo 115, ultimo comma, del suddetto testo unico, qualora la sosta avvenga fuori dei centri abitati.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo i senatori Kuntze, Maris, Morvidi e Rendina hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, *Segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano alle violazioni previste dagli articoli 15 undicesimo e ultimo comma, 40, 42 ultimo comma, 71 ultimo comma, 76 ultimo comma, 102 penultimo e ultimo comma, 104 penultimo comma, 105 ottavo e nono comma, 106 quarto comma, 110 penultimo comma, 117, 119, 124, 128 e 129 del testo unico sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ».

P R E S I D E N T E. Anche i senatori Trimarchi e Battaglia hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma dopo le parole: « 42, ultimo comma » la parola: « 57, ».

Il senatore Kuntze ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

K U N T Z E. Siccome l'emendamento del senatore Trimarchi si riferisce ad un solo articolo e quindi l'illustrazione sarà indubbiamente più breve, la pregherei, signor Presidente, di far esaminare prima tale emendamento.

B E R G A M A S C O. Se lei permette, signor Presidente, illustrerò io l'emendamento dei senatori Trimarchi e Battaglia.

P R E S I D E N T E. Il senatore Bergamasco ha facoltà di illustrare l'emendamento.

B E R G A M A S C O. La norma dell'articolo 57 del testo unico si riferisce a un uso degli autoveicoli difforme da quello al quale sono destinati (cessioni abusive, noleggi abusivi, e via dicendo). Ad esempio: veicoli destinati al trasporto di cose e adibiti al trasporto di persone, altri destinati all'una o all'altra di queste due cose e adibiti ad uso promiscuo, altri destinati ad uso pubblico e adibiti invece ad uso privato. È questa una forma di illeciti che purtroppo va dilagando, come è ben noto, e che non

è scevra di pericoli per le persone trasportate e anche per i terzi. Per questo motivo sembra opportuno mantenere la sanzione penale per le violazioni di cui alla norma dell'articolo 57.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , f.f. relatore. La Commissione è contraria.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Io vorrei prendere l'occasione da questo primo emendamento, che è il minore, per fare delle considerazioni generali su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 17. Un emendamento è stato proposto dal Governo, e mi pare che sia implicitamente contenuto anche nell'emendamento del senatore Kuntze; di questo emendamento raccomando l'approvazione perchè corregge una specie di refuso in cui è incorsa l'Assemblea a Montecitorio. Al momento della votazione, infatti, si inserì tra gli esclusi anche l'articolo 132 che invece non può essere escluso perchè prevede l'arresto. Pertanto io raccomando l'approvazione di questo emendamento.

Per tutto il resto vorrei fare alcune considerazioni di carattere generale. Qui ognuno può scegliere fior da fiore. Quando abbiamo fatto questa discussione alla Camera si diceva da parte di vari colleghi: questo è un po' più grave di quest'altro; perchè questo lo depenalizziamo e l'altro no? Ora, se entriamo in questa casistica e pesiamo le singole violazioni, ci sarà chi troverà che qualcuna starebbe meglio fra le violazioni non depenalizzate e chi troverà invece che starebbe bene fra le violazioni depenalizzate. Io vorrei ricordare al Senato che quando fu concepita questa legge, fu concepita con una sistematica che non si è potuta tutta insieme attuare. Qual è il principio al quale una legge del genere deve obbedire (e credo che sia d'altra parte il principio implicito nelle preoccupazioni del senatore Torelli)? Il principio è questo: noi dobbiamo prendere tutta questa congerie di regole di condotta e

di conseguenti ipotesi di violazioni, dobbiamo considerare le violazioni veramente gravi, veramente notevoli e le dobbiamo punire non soltanto con la pena pecuniaria ma anche con la pena detentiva. Ci sono delle violazioni del codice stradale punite con la sola pena pecuniaria che hanno veramente un carattere di gravità: pensate al caso classico della conversione ad « U » sull'autostrada che crea quello che crea. Si tratta di violazioni per le quali la pena, anzichè degradata, andrebbe intensificata. A questo bisognerà provvedere e a questo sta provvedendo la riforma *in fieri* del codice della strada.

Ecco perchè non c'è la contraddizione che invece è stata rilevata varie volte fra il principio della depenalizzazione e la gravità di alcuni di questi reati. La bipartizione non può che essere questa: le cose veramente gravi puniamole seriamente, quelle lievi, quelle che destano minore allarme, depenalizziamole. Pertanto io adesso sono piuttosto contrario a ricominciare la casistica delle norme che devono restare contravvenzionali e di quelle che devono diventare illeciti amministrativi. Perciò da questo punto di vista io, tranne la correzione necessaria alla quale ho accennato per l'articolo 132, raccomando al Senato di respingere tutti gli emendamenti. Si consideri pertanto questo mio intervento anche come anticipatore dell'opinione del Governo sugli emendamenti proposti dal senatore Kuntze.

P R E S I D E N T E . Senatore Bergamasco, mantiene l'emendamento?

B E R G A M A S C O . Signor Presidente, l'onorevole Ministro ha ammesso che la materia è opinabile. Siccome, a nostro avviso, le violazioni dell'articolo 57 meritano la sanzione penale, insisto affinchè il nostro emendamento sia messo in votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Trimarchi e Battaglia e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, procederemo alla controprova. Chi non approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il senatore Kuntze ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

K U N T Z E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci facciamo carico di quello che ha detto l'onorevole Ministro. La materia è però così delicata e grave, che non può essere liquidata con parole che si riferiscono solo ad una opportunità di carattere spicciolo e concreto. L'emendamento che noi proponiamo, non è dettato soltanto dal desiderio di evitare al legislatore rimproveri di incoerenza, che pure in questo caso mi pare che sarebbero largamente giustificati. Infatti la legge 11 maggio 1966, n. 296, che io poco fa ricordavo a proposito dell'emendamento presentato dal Governo sull'articolo 10, ha fatto assurgere le violazioni delle norme sulla circolazione stradale a importanza maggiore, definendole come circostanze aggravanti dei delitti di omicidio e di lesioni colpose, quando tali reati vengono commessi appunto con violazione delle norme del codice stradale.

Non sembra quindi troppo coerente che il legislatore, il quale ieri si è preoccupato di aggravare le sanzioni di omicidio e di lesioni colpose non soltanto genericamente ma considerando aggravanti quelli che in precedenza potevano essere reati concorrenti, oggi ritenga questi penalmente irrilevanti e di così scarsa importanza da concludere che essi non abbiano più alcun rilievo per il diritto penale. Io non so come queste questioni tra loro antitetiche possano conciliarsi. E ciò dimostra con quanta esattezza i colleghi Rendina e Maris, in tema di discussione generale, affermavano che questo provvedimento non era dettato da ragioni di politica criminale, cioè da ragioni che poggino su motivi di carattere etico-sociale, ma esclusivamente da motivi di politica giudiziaria. Anche ieri l'onorevole Ministro lo ha negato, ma, per quanto si giri e si rigiri attorno a questo provvedimento, noi ci troviamo sempre di fronte solo a questa affermazione di

carattere opportunistico e cioè: è necessario togliere valore penale a queste sanzioni per alleviare il lavoro dei magistrati, in particolare del pretore. E che sia così, onorevoli colleghi, voi potete rilevarlo dalla relazione stessa dell'onorevole Tessitori il quale, pur dopo aver affermato le ragioni da noi proposte per delimitare l'ambito di applicazione di questa legge nella sede delle contravvenzioni stradali, diceva: sì, questi sono problemi indubbiamente suggestivi, però, se si dovesse dare accoglimento ad essi, noi svuoteremmo questa legge della sua importanza perchè praticamente le cose resterebbero come prima e nessun alleggerimento di lavoro verrebbe agli uffici giudiziari. Sicchè, come dicevo, girando e rigirando, si torna sempre a questo, cioè ad un problema dettato da opportunità di politica giudiziaria e non di politica criminale. Ma non è solamente, onorevoli colleghi, per amore della coerenza che noi abbiamo presentato questo emendamento cercando di contenerlo in limiti più ristretti di quelli che erano i limiti che avevamo dato all'emendamento in sede di Commissione. Ma indubbiamente la coerenza deve anche, in un certo senso, essere cara al legislatore; ed io vorrei qui ricordare che, mentre si depenalizza così largamente in un tema così grave, così assillante e così attuale qual è quello della circolazione stradale, il Ministro dell'agricoltura e foreste di concerto con lei, onorevole Ministro della giustizia, presenta un provvedimento che porta pene per i trasgressori delle norme di polizia forestale; e la relazione a questo disegno di legge si riferisce ad una sentenza della Corte costituzionale che aveva ritenuto illegittima l'applicazione dell'articolo 650 a quelle violazioni, essendo in tal modo violato il principio della legalità e della precostituzione delle pene.

Ed allora quale occasione migliore, onorevole Ministro, per depenalizzare in questa materia che veramente non ha quella gravità e quella rilevanza che ha la circolazione stradale? Anche perchè vedete, onorevoli colleghi, si potrà dire: ma le norme forestali hanno il loro peso, e, a proposito delle alluvioni, si è detto che molto dipende dalla mancata ricostituzione delle foreste; però lì

vi è indubbiamente qualche cosa che agisce come freno e come sanzione penale, perchè colui il quale si reca a tagliare in una foresta risponde non di un reato di poco conto, ma risponde di furto aggravato; ragione per cui non si vede perchè la contravvenzione non sarebbe potuta divenire illecito amministrativo e, in questo caso, noi avremmo potuto anche riconoscere al Governo una certa coerenza legislativa che non possiamo invece affatto riconoscergli. Ma, a proposito di questa così larga applicazione della depenalizzazione nel campo della circolazione stradale, noi abbiamo sentito che da ogni parte si sono levate delle grida di allarme che riteniamo niente affatto ingiustificate. Se vi è un settore nel quale, a nostro avviso, vigile dovrebbe essere l'attenzione del legislatore e del Governo è proprio quello della circolazione stradale. E mi pare che nulla possa valere a dimostrarlo più delle parole che diceva poco fa lo stesso onorevole Ministro allorchè riconosceva che vi è una tendenza assai forte, assai sentita ed assai diffusa ad aggravare le pene in materia di circolazione stradale. Non è certamente ignoto a voi, onorevoli colleghi, il fatto che da autorevole fonte è stata proposta per i contravventori addirittura una pena particolare, cioè quella dell'arresto in casa: si tratta di una nuova pena che si aggiungerebbe alle sanzioni penali esistenti.

Noi non chiediamo, non vogliamo, almeno in questo momento, un'aggravamento di sanzioni, ma non ci sembra nemmeno utile, nè pertinente, nè tale da poter far progredire la nostra educazione stradale, la degradazione a fatti indifferenti per il diritto penale di queste norme, di queste sanzioni, quando da tali fatti può discendere, come discende, una situazione di pericolo estremamente grave, quando cioè vengano messe ogni giorno in pericolo la vita e l'incolumità di centinaia e centinaia di cittadini.

Onorevoli colleghi, ho qui le ultime statistiche che ci sono pervenute. Mentre per il periodo gennaio-ottobre si nota un certo miglioramento per quanto riflette il numero e la gravità dei sinistri, nell'ottobre del 1966 invece la curva comincia nuovamente a risalire e noi abbiamo, in confronto all'ot-

tobre 1965, 28.401 sinistri di fronte a 26.690 e 880 morti in luogo di 906. Vi sarebbe quindi una lieve diminuzione dei sinistri mortali e una lieve diminuzione dei feriti con un aumento, però, nello stesso periodo degli incidenti che, nelle grandi città, da 12.633 salgono a 13.600, mentre i morti da 84 salgono a 100. Si ha invece una lieve diminuzione per i feriti.

Comunque questi dati stanno a dimostrare che, anche se si è avuto un lieve miglioramento, probabilmente dovuto al miglioramento delle condizioni stradali, questo non costituisce una curva ad andamento costante; oggi infatti si sta già tornando indietro.

Su questo disegno di legge di depenalizzazione gli organi tecnici hanno espresso parere contrario e il nostro parere è stato confortato da quello molto autorevole già espresso da quella Commissione tecnica che esiste presso l'« Automobile Club d'Italia », della quale fanno parte un membro del Governo, l'onorevole Danilo de' Cocci, che è Sottosegretario di Stato per l'industria, ed eminenti giuristi. Il Presidente è il professor Jaeger; ne fa parte l'ex Presidente della Cassazione Eula, ne fa parte il Presidente di quella quarta sezione della Corte di Cassazione professor Duni, che è un po' maestro in tema di circolazione stradale; tutte queste eminenti personalità hanno espresso parere contrario ad una depenalizzazione così largamente generalizzata.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia.* Scusi, senatore Kuntze, hanno espresso parere contrario alla depenalizzazione; quindi lei, se vuole accettare questi pareri, parli contro la legge, non a favore del suo emendamento.

K U N T Z E. Onorevole Ministro, hanno espresso parere contrario alla depenalizzazione di parte di questa materia. Vuole che le legga questi pareri? Se lei prende visione di questi pareri vedrà che in essi si è contrari alla depenalizzazione delle norme che dettano le regole di condotta, mentre non si è contrari alla depenalizzazione delle norme che dettano le regole di organizzazione.

Quindi, non è che si è contrari *in toto* al disegno di legge, ma si è contrari solamente a quella parte la quale riflette infrazioni che pongono in essere situazioni di pericolo, attraverso le quali si verificano quei casi di incidenti, di sinistri così frequenti e gravi che ogni giorno noi abbiamo occasione, onorevole Ministro, di leggere sui giornali. È proprio quando queste norme, che sono dettate per la incolumità dei cittadini da un lato, per la sicurezza del traffico dall'altro, vengono ad essere depenalizzate, che i pareri sono discordi e che gli organi tecnici sono contrari.

Ora, anche da un punto di vista prettamente ontologico, onorevoli colleghi, io penso che creare, porre in essere una situazione di pericolo, anche se poi il danno non si verifica, costituisce di per se stesso un illecito penale, ed è secondo me contrario a qualsiasi norma di retta legislazione ridurre questi fatti, che rivestono tale particolare gravità, ad illecito puramente amministrativo.

Io non condivido quindi l'opinione espressa dal senatore Tessitori nella sua relazione, sulla quale ho avuto già occasione di soffermarmi, perchè è una di quelle affermazioni del nostro carissimo collega dovuta a considerazioni di carattere di opportunità, ma non a considerazioni le quali vadano a fondo di questo problema, e cerchino di risolverlo secondo quelle che sono veramente le esigenze della nostra legislazione in questa particolare materia. Tuttavia, onorevole Ministro, noi ci siamo sforzati di ridurre ancora entro più stretti limiti quelle che erano le eccezioni al disegno di legge contenute nel nostro emendamento presentato in Commissione. Noi le abbiamo ridotte in più ristretti limiti, perchè l'articolo 15 a cui noi ci riferiamo è già previsto dal disegno di legge governativo; lo stesso dicasi dell'articolo 40, lo stesso dicasi dell'articolo 42, ultimo comma. Non riteniamo che debba essere invece anche escluso l'articolo 71 ultimo comma, il quale prevede un caso che ha dato luogo a frequenti sinistri, cioè il caso di chi circoli su strada con una macchina agricola, in cui non vi sia il dispositivo silenziatore, non vi siano dispositivi di frenatura o dispositivi di segnalazione visiva di

illuminazione. Le nostre cronache penali sono piene di casi del genere, cioè di veicoli agricoli i quali circolano senza apparecchi di illuminazione dando così luogo a sinistri di enorme gravità.

L'articolo 76 ultimo comma, prevede un caso forse anche più grave di quello dei motori agricoli, perchè prevede i casi dei carrelli e delle macchine operatrici, cioè di macchine molto ingombranti — la contravvenzione qui riguarda la mancanza di alcuni dei dispositivi di segnalazione visiva — e si può ben comprendere a che cosa può dar luogo la mancanza di segnalazione visiva in uno di questi veicoli ingombranti che molte volte, quando si trovino su strada normale, cioè su di una strada che è larga all'incirca sei metri, occupano buona parte della sede stradale.

Ecco quindi che per questi casi noi riteniamo opportuno mantenere la sanzione penale. Ed ancora per l'articolo 102 il quale — e mi riferisco ancora a norme di condotta e di comportamento, non a norme di organizzazione — al penultimo comma e all'ultimo comma, in relazione alla velocità eccessiva, si riferisce a un fatto che sia commesso nei crocevia, nelle curve o in condizioni di insufficiente visibilità determinata da nebbia, foschia, polvere od altre cause; anche questo caso sembra a noi degno di esame.

A un certo punto ci si potrebbe dire: ma voi svuotate la legge! Noi non svuotiamo la legge, noi vogliamo che sia applicata in quanto possa essere applicata; non vogliamo però svuotare di contenuto quelle norme e quelle sanzioni le quali fino ad oggi hanno avuto anche un carattere di efficace prevenzione in materia penale.

L'articolo 104 è previsto anche dal testo governativo, e così pure l'articolo 105. Si aggiunge, da parte nostra, l'articolo 106 quarto comma, il quale, come tutti i colleghi che abbiano ad occuparsi, in qualità di avvocati, di materia penale sanno, è l'articolo più tormentato, è quello che dà maggiormente luogo a contestazioni ed a sinistri di gravità particolare, quello che dà maggiore materia agli incidenti più gravi, quasi sempre incidenti mortali. È l'articolo che riguarda il sorpasso. Mi riferisco esattamente, come sopra ho

detto, al quarto comma; le ipotesi più gravi, infatti, sono già punite con l'arresto e quindi sono fuori della disciplina di questo disegno di legge. Il quarto comma prevede il caso delle strade a tre corsie, le strade cioè forse più pericolose, quando non siano a sorpasso alternato, vale a dire quando il sorpasso non è segnalato. Nelle strade a tre corsie il sorpasso può effettuarsi solo quando un altro conducente che procede in senso inverso non abbia già impegnato la corsia centrale per sorpassare a sua volta. Pensate ad una violazione di questa natura ed alle conseguenze che essa può avere, che sono generalmente sinistri di particolare gravità e generalmente mortali.

Vi è poi, onorevoli colleghi, l'articolo 110 penultimo comma. È un altro caso che crea delle situazioni di pericolo ed è produttore di sinistri, cioè il caso di quegli automobilisti i quali, incrociando altri veicoli od approssimandosi a questi, non adoperano i proiettori a luce anabbagliante e che quindi per tale infrazione... Qui debbo confessare un mio errore, simile a quello in cui è incorsa la Camera dei deputati per l'articolo 132, perchè mi accorgo adesso che l'ultimo comma di questo articolo prevede anche la pena dell'arresto, quindi non dà luogo a depenalizzazione. È un errore mio del quale faccio ammenda e quindi deve considerarsi nell'emendamento come non scritto il richiamo all'articolo 110 penultimo comma.

Vi è poi l'articolo 117, che si riferisce alla segnalazione dei veicoli fermi, cioè a quelle particolari cautele che debbono essere adottate in caso di fermata, sia pure forzata, e la cui mancanza dà luogo a molti gravi incidenti. Per quanto riflette l'articolo 119 e l'articolo 125...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
L'avete cancellato.

K U N T Z E . Sì, non l'abbiamo incluso.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
Per errore o perchè l'avete voluto escludere? Invece è proprio l'articolo che riguarda le autostrade e che vieta la conversione ad « U ».

K U N T Z E . Può darsi che l'abbiamo dimenticato e non avremmo nessuna difficoltà ad includerlo, perchè tutti possiamo sbagliare. L'articolo 124 è quello che si riferisce alla guida degli autobus, autotreni ed autosnodati, cioè quei veicoli che occupano una grande sede stradale e che, se non osservano le norme della circolazione, sono di per se stessi una situazione immanente di pericolo. L'articolo 125, che è riportato nel testo del Governo, riflette la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli. Ora, noi rileviamo che questa norma si riferisce alla particolare circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane e dispone che sono vietati l'accesso e l'uscita dalle autostrade.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
Questa è la lettera b).

K U N T Z E . La lettera a) invece riguarda il caso di una facoltà del Ministro nelle ipotesi di cui all'articolo 103 dello stesso codice, commi terzo e quarto, nel senso di vietare l'applicazione di quelle norme nei casi in cui egli ritenga che non debbano essere applicate, cioè in casi di particolare delicatezza e gravità. La lettera b), quella di cui stavamo parlando, riguarda l'ingresso e la uscita dalle autostrade. La lettera c) riguarda la tempestività delle segnalazioni a' sensi dell'articolo 111, il divieto di sosta salvo casi di necessità, la sosta vietata al di fuori degli spazi all'uopo esistenti.

Questo sulle autostrade. Sulle strade extraurbane si applicano le stesse disposizioni. Ora, è vero, onorevole Ministro, che anche questi casi possono dar luogo a situazioni di pericolo, però ci sembra...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
Scusi, se uno sull'autostrada inverte la marcia, lei mi dice che non è grave. Ma questo è un delitto...

K U N T Z E . Se lei si fosse riferito solo all'inversione del senso di marcia, forse avremmo potuto essere d'accordo. Ma siccome questa norma si riferisce anche alle soste, eccetera, ritiene lei che sia più grave

una sosta in autostrada o una sosta su di una strada pubblica di un autotreno non illuminato? Io non arrivo a comprendere da quale criterio lei si sia lasciato guidare. Siccome le autostrade sono per le persone più abbienti, forse si è voluto favorire gli abbienti? (*Interruzione del Ministro di grazia e giustizia*). Non vedo il perchè di questa differenza tra le discipline per le autostrade e quelle per le strade, e poi unicamente per i fatti previsti da questa norma. Infatti tutte le altre norme che abbiamo esaminato pongono in essere delle situazioni di pericolo enormemente più gravi di questa; io mi spiegherei che lei mi rimproverasse questa omissione, e se lei lo desidera, noi certamente...

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. Io ho solamente chiesto ...

K U N T Z E. Onorevole Ministro, noi voteremo a favore dell'inclusione dell'articolo 125. Ma quello che noi non ci spieghiamo è l'esclusione di altre ipotesi altrettanto gravi, se non più gravi, le quali invece sono state considerate come fatti così poco rilevanti da non dover più assurgere alla dignità di reati e di infrazioni di carattere penale.

Infine, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, noi ci richiamiamo agli articoli 128 e 129 del codice stradale. L'articolo 128 si riferisce alla circolazione dei velocipedi, e tutti sappiamo quale pericolo essi costituiscono per la circolazione; l'articolo 129 si riferisce ad un altro pericolo permanente della circolazione, quello costituito dai veicoli a trazione animale. Noi siamo ben lieti di dare il nostro appoggio all'esclusione dell'articolo 125 dalle norme che vengono ad essere depenalizzate. Anche se eravamo stati indotti a ritenere che questa norma rivestisse una gravità minore rispetto alle altre, siamo pronti a riconoscere che sia opportuno mantenerla in vita. Però, proprio per le ragioni fondamentali della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini e della sicurezza del traffico, noi riteniamo che il Senato, prendendo in esame con attenzione il provvedimento ed assumendosene la responsabilità, debba accogliere il nostro emendamento.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I, *f.f. relatore*. La Commissione ha già dichiarato di essere contraria.

P R E S I D E N T E. Poichè anche il Governo ha già dichiarato di essere contrario, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Kuntze e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del Governo è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole:

« 119, 125 e 132 del testo unico sulla circolazione stradale » *con le altre*: « 119 e 125 del testo unico sulla circolazione stradale ».

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

A J R O L D I, *f.f. relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 18.

C A R E L L I, *Segretario*:

Art. 18.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore nel centottantesimo giorno dalla data della sua

pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il senatore Torelli ha presentato un emendamento tendente a sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Modifica del sistema sanzionatorio di un primo gruppo di ipotesi contravvenzionali dichiarate illeciti amministrativi ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su tale emendamento.

AJROLDI, *ff. relatore*. L'emendamento non si può accettare. Esso propone una legge per un determinato gruppo di contravvenzioni. La Commissione è contraria.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario, per le stesse ragioni esposte dalla Commissione ed anche perchè non si può promettere in un titolo di fare una cosa successiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del titolo proposto dal senatore Torelli.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

* **TOMASSINI**. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, in una breve, brevissima dichiarazione di voto non mi è possibile svolgere ampiamente, come avrei desiderato, le ragioni e i motivi della mia opinione sul disegno di legge in esame. Ritengo che il problema vada visto in un quadro più ampio ed organico che implica il riesame di tutta la materia contravvenzionale, sparsa nelle varie leggi penali, civili e amministrative, in relazione allo spe-

ciale atteggiarsi degli interessi specifici della colettività.

Senza voler qui ricordare gli indirizzi che, fino dal diritto romano, all'epoca delle codificazioni, si sono manifestati circa i criteri di distinzione tra illecito penale e illecito amministrativo, è certo che il problema va rapportato alla situazione di oggi dato che il numero dei reati contravvenzionali va aumentando con un crescendo pauroso e non può essere frettolosamente risolto con un criterio empirico e parziale. Stabilire quali violazioni devono essere penalmente sanzionate e quali devono essere qualificate come illeciti amministrativi in relazione all'interesse e al bene protetto, postula un approfondito esame di politica criminale con la rilevazione degli interessi sociali protetti e della pericolosità delle violazioni considerate precipuamente in rapporto alla necessità e alla convenienza della vita sociale.

È necessario perciò, onorevole Ministro, rinviare il problema in sede di riforma di tutto il sistema penale, nel quale le cose vanno viste con una angolazione diversa in un quadro più generale e con più rigorosi principi di sistematicità. Criteri, questi, del resto seguiti dal Governo per più importanti proposte di riforma del codice penale. Non è accettabile il criterio al quale sembra ispirarsi il disegno di legge in esame e cioè quello di effettuare un esperimento con una legge definitiva, nella relazione alla Camera, legge-pilota: in materia legislativa io non so se sia ammissibile l'esperimento di una legge che, per il carattere proprio di un esperimento, è modificabile o non modificabile a seconda degli effetti prodotti e può durare poco tempo o molto tempo e quindi essa stessa nasce col segno della provvisorietà.

Il fatto poi che si preferisce l'esperimentazione a una riforma generale dimostra che o non si vuole affrontare la riforma del sistema, o non si è capaci di superare le forze frenanti e ostacolanti il rinnovamento dell'ordine giuridico, o che non si ha una visione chiara e una cognizione precisa della realtà sociale e dell'esigenza di riforma che essa pone, o che vi è incertezza, infine, nell'indirizzo e nel metodo, situazione questa che esaspera la crisi nella quale si dibatte non

soltanto l'Amministrazione della giustizia, ma la giustizia stessa per la frattura tra la legislazione antiquata o incerta e un mondo sociale che si trasforma e si rinnova. Vi sono disegni di legge che prevedono un adeguamento delle norme penali alla Costituzione e agli indirizzi interpretativi della Corte costituzionale e uno di essi è di iniziativa proprio del mio Gruppo ma tutti ristagnano. Il fine che si propongono i sostenitori del disegno di legge è anche quello di alleggerire il lavoro delle preture: movente di indole pratica, giustificato, direi, da statistiche burocratiche, nell'illusoria convinzione che valga, almeno in parte, a risolvere la crisi, ma non esatto perchè le cause della crisi sono più profonde, sono di carattere ideologico innanzitutto e poi di carattere politico per l'attardarsi di concezioni politiche e sociali che urtano in modo anacronistico con la struttura di base che la società va assumendo e che postula nuove soluzioni e nuove norme giuridiche. Il diritto vigente non può considerarsi, come invece dovrebbe essere, il prodotto di una società rinnovantesi, ma rappresenta il prodotto di un'altra epoca e di un'altra concezione; quindi in disarmonia con la Costituzione e in contrasto con i tempi moderni.

Le cause poi riguardanti l'organizzazione e l'amministrazione, pur rilevanti, non sono nè le sole nè le uniche nè le principali: vanno anch'esse affrontate totalmente e con urgenza perchè è nella struttura che il diritto si incarna e diventa vita. Il problema non si risolve con l'eliminazione di un certo numero di contravvenzioni o di reati o di pratiche penali, come pure non può chiamarsi riforma la soppressione di uno o di due articoli di legge. Con questo provvedimento neppure il risultato pratico è conseguibile: non si eliminano le controversie. Basterebbe pensare al meccanismo che viene creato con la nuova legge: il prefetto irroga una sanzione, il cittadino fa opposizione al provvedimento del prefetto e quindi si deve andare dinanzi al magistrato, penale o civile che sia, comunque dinanzi al pretore. Ecco quindi che il lavoro delle preture che voi volete alleggerire ritorna per altra via sotto forma di opposizione. Ma il ministro Reale

ritiene che pochi farebbero opposizione. Attenzione allora perchè in questo modo voi sboccate in una limitazione della tutela giurisdizionale ponendo molti cittadini, specie i più poveri, in condizioni di soggiacere ad un provvedimento anche ingiusto, senza potere per difetto di mezzi ricorrere al giudice. Questo verrebbe a violare anche l'articolo 24 della nostra Costituzione.

Ma l'esigenza più profonda è quella della prevenzione in genere e in particolare delle infrazioni nel campo della circolazione stradale. Il numero delle contravvenzioni è sempre in aumento e denota la costanza della violazione di norme di comportamento e mette maggiormente in rilievo la necessità della tutela penale dell'interesse sociale della collettività.

Io ricorderò a voi che recentemente il Ministro dei lavori pubblici ha richiamato la attenzione proprio sui pericoli che sono immanenti nella circolazione stradale e nel traffico e avviene quindi che mentre da una parte il Ministero dei lavori pubblici suona l'allarme, esprimendo preoccupazioni e timori, dall'altra parte un altro Ministro propone addirittura la depenalizzazione come si dice in quelle norme ...

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia.*
Il senatore Picchiotti era favorevole, mentre lei è contrario.

T O M A S S I N I. Onorevole Ministro, il senatore Picchiotti era favorevole al principio della depenalizzazione.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia.*
A Bari egli disse: non è completa, ma facciamo questa.

T O M A S S I N I. Ma comunque ciò nulla toglie ai nostri motivi di opposizione alla depenalizzazione, in questo settore soprattutto. Io non sono contrario a sguarnire della tutela penale, della sanzione penale alcune norme in altri settori. Non sono contrario a questo, sono contrario proprio al fatto che siano state scelte le norme che concernono la circolazione stradale perchè voi sapete, meglio di me, che molti omicidi col-

posi sono in relazione, in dipendenza causale proprio con la violazione di queste norme. E siccome il prevenire è molto più utile che non il reprimere, ritengo che mantenere la sanzione penale per le norme della circolazione stradale sia una impellente e perentoria esigenza sociale.

Vi è però un altro aspetto del disegno di legge che non ci porta a dividerlo e cioè il fatto di demandare al prefetto la speciale competenza per le sanzioni connesse alla violazione delle norme di tutela della strada. Sicchè il prefetto che è un funzionario amministrativo svolgerebbe un'attività come organo speciale di giurisdizione. Se non erro, si è trasferito il procedimento previsto dalla legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo che conferisce all'intendente di finanza il potere giurisdizionale di erogare una sanzione per violazione delle leggi finanziarie in questo settore. Ma questo non è opportuno. A parte che si verrebbe a creare un magistrato speciale nella persona del prefetto, è la diversità della materia che non consente un'analoga procedura. Gli interessi protetti con le norme del codice stradale sono la sicurezza della vita e l'incolumità che sono messe in pericolo dalla violazione delle norme di condotta da parte degli utenti della strada. Quindi si tratta di un'esigenza di prevenzione più che di repressione, soprattutto se si tiene presente, come dicevo prima, che gli incidenti mortali sono quasi sempre, se non sempre, collegati causalmente ad una violazione delle norme del codice della strada, così come molti infortuni mortali sul lavoro sono causati dall'inosservanza di norme poste a tutela della sicurezza del lavoro stesso, norme queste ultime che non ritengo si vogliano domani sguarnire della sanzione penale, riducendo le frazioni a semplici illeciti amministrativi.

A questo proposito vorrei rivolgere all'onorevole Ministro, non dico un'esortazione, ma un'osservazione. Lei mi potrebbe obiettare: ma c'è per esempio l'articolo 91 del codice della strada che conferisce al prefetto il potere in sede preventiva del ritiro o della sospensione della patente. È vero che esiste questa norma, ma è anche vero che ha trovato molte opposizioni. Vorrei anzi dire che

questa norma dovrebbe essere abolita dal codice della strada, poichè il potere di sospendere o di ritirare la patente deve essere demandato soltanto in sede istruttoria al procuratore della Repubblica o al giudice istruttore, ma non al prefetto come autorità amministrativa. Ora lei sa quanti conflitti nascano. Infatti, mentre il prefetto sospende o ritira la patente, spesso vediamo che l'autorità giudiziaria assolve perchè il fatto non sussiste o perchè la persona non ha commesso il fatto. Ora, esercitando questo potere, il procuratore della Repubblica, come del resto esercita il potere della custodia preventiva come forma cautelativa, ha elementi migliori e maggiori per poter decidere se sospendere o ritirare la patente. Ma non bisogna creare due autorità, due poteri: quello esecutivo rappresentato dal prefetto e quello giudiziario rappresentato dall'autorità giudiziaria.

Mi auguro quindi che tra le tante riforme, dato che siete solleciti a depenalizzare, provvediate anche a fare in modo che l'articolo 91 venga soppresso dal codice della strada e il potere venga demandato unicamente all'autorità giudiziaria.

Vengo infine alla vostra preoccupazione di snellire il lavoro delle preture. Onorevole Ministro, lei ricorderà che quando qui fu discussa la legge sulla competenza dei pretori e dei conciliatori, io dissi che in attesa della riforma organica di tutta la Magistratura si sarebbe potuto aumentare il numero dei pretori con una scelta più numerosa di vice pretori onorari. Lei mi disse che il problema era aperto, ma il nostro dialogo non ha avuto nessun seguito in questa sede. Ora io penso che se si aumentassero davvero i vice pretori onorari e, non dico per competenza funzionale, ma come distribuzione interna di lavoro, si affidassero a loro tutte le controversie concernenti la violazione delle norme del codice della strada, noi potremmo ovviare a quell'inconveniente, che voi avete messo in evidenza, del sovraccarico di lavoro nelle preture e potremmo, quindi, conseguire l'effetto pratico desiderato senza ricorrere ad un congegno, direi, così grave quale quello di depenalizzare le violazioni al-

le norme del codice della strada, riducendole a dei semplici illeciti amministrativi.

Tuttavia, onorevoli colleghi, pur con tutte le critiche che io brevemente ho sollevato sul disegno di legge in discussione, e tuttavia proprio perchè, come ricordava il signor Ministro, il mio tanto compianto collega Picchiotti era favorevole al provvedimento, e poichè il principio in generale lo accettiamo, ci asterremo dalla votazione, ribadendo ancora tuttavia che il principio della depenalizzazione di molti illeciti va attuato in sede di riforma di tutto il codice penale e mai, comunque, applicato alle norme concernenti la violazione del codice della strada. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Maris. Ne ha facoltà.

M A R I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, noi abbiamo dato, ritengo, un serio contributo non soltanto di critica, ma anche di proposte a questo disegno di legge, sia in Commissione che in Aula. Nessuna opposizione c'è stata mai da parte nostra, nè preconcepita nè globale. Abbiamo presentato una serie di emendamenti: alcuni sono stati accolti; per altri è stato esplicitamente ritenuto fondato il principio informatore, anche se è stato ritenuto superfluo accoglierli nel testo definitivo della legge, che si assume già risponda, così come formulato, alle esigenze poste dagli emendamenti.

Ci siamo sempre dichiarati d'accordo sull'opportunità di degradare alcuni illeciti dal piano penale al piano amministrativo, però ci siamo sempre fatti carico di precisare che questo nostro accordo era da porsi in relazione ad una scelta di politica criminale e non ad una scelta di politica giudiziaria. Siamo d'accordo che alcuni illeciti siano degradati dal piano penale al piano amministrativo, purchè ciò serva ad adeguare l'ordinamento ai tempi nei quali viviamo, per fare coincidere l'ordinamento con la volontà e con le opinioni generali, per farlo accettare dalla collettività come una necessità e non come una sovrastruttura autoritaria.

Non quindi scelta, doveva essere, di politica giudiziaria per sgomberare alcuni tavolini e ingombrarne altri, ma scelta di politica criminale. Ci siamo sempre dichiarati d'accordo sull'opportunità di degradare alcuni illeciti penali ad illeciti amministrativi, purchè il criterio della degradazione non fosse un criterio formale, quale è quello della misura della pena edittale per alcuni illeciti, ma fosse un criterio sostanziale, quale quello che distingue tra norme di comportamento e norme organizzative della pubblica amministrazione. Questo disegno di legge, che risponde ad una esigenza che è avvertita anche da noi, per quanto emendato e migliorato, conserva tuttavia in notevole misura il suo carattere episodico e di provvedimento di carattere giudiziario. Introduce altresì una disciplina della repressione dei nuovi illeciti amministrativi che non riteniamo sia la più idonea per garantire i diritti e tutelare gli interessi dei cittadini.

Per queste ragioni il Gruppo del Partito comunista ritiene di doversi astenere dal voto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pace. Ne ha facoltà.

P A C E . Come abbiamo preannunciato nell'intervento in sede di discussione generale del testo legislativo, noi confermiamo il nostro assenso al disegno di legge, anche se la formulazione non è immune da imperfezioni tali da suscitare nutrite riserve e prevedibili dibattiti, peraltro già in corso nella dottrina. L'esperienza darà la risposta a queste riserve ed a queste perplessità e ci suggerirà le mende da apportare. In questa fiduciosa attesa e nella coscienza che questo disegno legislativo risponda ad una imperiosa esigenza, noi diamo, nell'apprezzamento tecnico del provvedimento, il nostro voto favorevole.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, e con l'avvertenza che, a seguito degli emendamenti approvati, la numerazione degli articoli dovrà essere modificata, metto

ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Annunzio di mozioni

PRESIDENTE. Si dia lettura della mozione pervenuta alla Presidenza.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

MASCIALE, SCHIAVETTI, DI PRISCO, ALBARELLO, TOMASSINI, PREZIOSI, RONDA, LUSSU, PASSONI. — Il Senato:

rilevato che la decisione presa dai Sindacati dei farmacisti di non somministrare direttamente i medicinali ai lavoratori è dovuta all'ingente esposizione debitoria delle mutue nei confronti delle farmacie;

constatato che un'identica controversia è in atto tra gli ospedali e le mutue che essendo debtrici di circa duecento miliardi hanno indotto le amministrazioni ospedaliere a minacciare il proposito di non accogliere il ricovero dei mutuati fino a quando le predette mutue non avranno saldato i debiti;

ritenuto che tutto ciò è anche da collegarsi agli episodi già registrati nella primavera e nell'estate 1966, allorquando tra le mutue ed i medici si aprì un conflitto tuttora non risolto, proprio perchè non si volle riconoscere al mondo medico una funzione altamente dignitosa;

considerato che tutto ciò è la logica conseguenza della politica governativa basata non soltanto sulla concezione antidemocratica delle mutue, ma ispirata anche in maniera evidente a fini strumentali e di sottogoverno;

verificato che i disavanzi di bilancio dei più grandi Enti assistenziali (INAM, INADEL, ENPAS, ENPALS, Coltivatori diretti) hanno raggiunto somme favolose, a causa dei prezzi dei medicinali in quanto le mutue continuano a non volere acquistare i prodotti farmaceutici tramite le aste pubbliche;

notato che le mutue con il loro inspiegabile comportamento verso gli Enti ospe-

dalieri non hanno consentito l'applicazione del nuovo sistema retributivo per i medici ospedalieri e la ordinaria liquidazione delle spettanze al corpo sanitario, ingenerando pericolose conseguenze alla continuità dell'assistenza ospedaliera;

valutato che tale pericoloso indirizzo genera situazioni caotiche nel Paese;

sollecita il Governo:

1) a considerare la opportunità di impegnare gli Enti mutualistici di rifornirsi dei medicinali mediante le aste pubbliche mirante in tal senso a realizzare un'economia di circa il 65 per cento e impartendo disposizioni che la somministrazione di tali prodotti farmaceutici, oltrechè attraverso gli ambulatori, avvenga anche tramite le farmacie alle quali bisogna riconoscere un compenso percentuale;

2) a fissare che gli utili realizzati siano destinati per liquidare i debiti già esistenti verso gli ospedali e le farmacie;

3) a impegnare con una norma le amministrazioni ospedaliere di stabilire le retribuzioni minime dei sanitari congiuntamente al riconoscimento di un adeguato trattamento assistenziale e pensionistico attraverso l'incontro a livello sindacale con la Giunta intersindacale dei medici e le amministrazioni predette onde addivenire alla stipula di un contratto nazionale di lavoro. (41)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

PIRASTU. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza degli atti intimidatori ed arbitrari con i quali le autorità scolastiche della provincia di Cagliari hanno tentato di impedire o almeno di limitare nella sua ampiezza lo sciopero degli insegnanti, attuato nei giorni 8 e 9 febbraio 1967.

Risulta che numerosi direttori didattici della provincia di Cagliari hanno preteso dagli insegnanti, nei giorni 5, 6 e 7 febbraio, una dichiarazione di adesione o meno allo sciopero. Inoltre, pur essendo stato lo sciopero annunciato pubblicamente molti giorni prima della sua effettuazione, gli stessi direttori didattici hanno inviato lettere ad insegnanti per chiedere i motivi per i quali erano stati assenti dalla scuola il giorno 8, invitandoli a giustificare a stretto giro di posta la loro assenza.

L'interrogante, pertanto, chiede di sapere quali provvedimenti intenda disporre al fine di indurre le autorità scolastiche della provincia di Cagliari a rispettare le libertà sindacali e la democrazia nella scuola, ponendo fine ad un'azione intimidatrice ed arbitraria nei confronti degli insegnanti che esercitano i loro legittimi diritti. (1717)

MASSOBRIO, VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere quali iniziative il Governo abbia assunto o intenda assumere in relazione alla situazione che si è creata nella CIT. (1718)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

PINNA. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere le ragioni per cui, negli ospedali e soprattutto negli ospedali psichiatrici ove il servizio è più duro, a speciali e meno duri servizi (di usciere, di inserviente negli uffici, di portiere e analoghi), a certi incarichi, come quello di capo-reparto e simili, non siano assegnati dipendenti anzitutto di ruolo e con maggiore anzianità, e preferibilmente dipendenti che abbiano la qualifica di combattente e quella di invalido di guerra.

L'interrogante desidera anche conoscere quali provvedimenti i Ministri ritengano di assumere perchè le direzioni sanitarie e amministrative degli Istituti, e le Provincie dalle quali gli ospedali psichiatrici dipendono, si adeguino agli indicati criteri. (5932)

ROVERE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi informativi del provvedimento di soppressione del posto di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Sanremo, provvedimento evidentemente frutto di una errata valutazione della situazione locale.

Tenuto conto dell'importanza sempre crescente del Tribunale stesso il quale soddisfa le esigenze della zona di gran lunga più vasta e popolata della intera provincia di Imperia, tenuto conto che in relazione a tali esigenze ed alla quantità del lavoro svolto appare del tutto insufficiente anche l'organico dei cancellieri e delle dattilografe, l'interrogante chiede altresì se non ritenga opportuno aderire alle istanze del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori presso il Tribunale di Sanremo richiedenti il riconoscimento alla città quale sede fissa e permanente di Corte di assise, il ripristino del posto di Presidente di Sezione quale doveroso riconoscimento dell'importanza qualitativa e quantitativa del lavoro svolto e l'adeguamento dell'organico dei cancellieri e delle dattilografe alle effettive esigenze del Tribunale stesso. (5933)

CITTANTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

quali siano le previsioni di produzione zucchero per la campagna 1967, in relazione al contingente fissato dal MEC per l'Italia, e quali sono le annunciate clausole concordate a vantaggio del nostro Paese;

quali accorgimenti economici ritenga opportuno prendere, nella prevedibile ipotesi di un supero di produzione di zucchero oltre il contingente, a favore dei bieticoltori costretti ad una maggiore coltivazione a bietole, a seguito di mancato investimento a grano per l'avverso andamento stagionale;

se non ravvisi la necessità di considerare lo zucchero prodotto da baritazione oltre il contingente assegnato all'Italia, reintegrando tale zucchero nel contingente, solo nel caso in cui la produzione risulti scarsa. (5934)

PENNACCHIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per avere informazioni circa i motivi per cui sul tratto autostradale Canosa-Bari e viceversa, all'altezza dello spartitraffico per Barletta ed Andria, non risulti segnalata adeguatamente l'uscita per Barletta.

Ai conducenti, infatti, che percorrono la Autostrada, mentre si parano davanti vistosi cartelli indicanti l'uscita per Andria, a mala pena è dato di scorgere la segnalazione di uscita per Barletta, la cui scritta invece, è riportata con lettere minute e senza evidenza.

Frequenti sono i casi di coloro che, diretti a Barletta, inavvertitamente proseguono il viaggio per Bari e per Canosa.

È del tutto superfluo ricordare che Barletta non è una frazione del Comune di Andria e che assai nota è o dovrebbe essere la sua importanza storica e di centro di sviluppo economico, civile e sociale.

Ancor oggi, invero, sfuggono alla cittadinanza le ragioni della costruzione dell'autostrada alla distanza di 8 chilometri dal centro abitato, a differenza della minore distanza di cui hanno beneficiato le città vicine.

Da quanto avanti, appare opportuno un sollecito intervento del Ministro presso chi di competenza perchè le segnalazioni che riguardano Barletta abbiano adeguato rilievo, non solo al fine di eliminare gli indicati inconvenienti, ma anche per eliminare l'impressione di una mortificazione alla città, sicuramente infondata, che una stolta propaganda potrebbe artificiosamente alimentare. (5935)

PIOVANO. — *Al Ministro della sanità.* — Con riferimento alla risposta ad una sua precedente interrogazione n. 4086 inviatagli in data 18 gennaio 1967, chiede di conoscere se non ritenga di rivedere il concetto secondo cui « la scelta di un impianto piuttosto che di un altro da parte dell'Ente beneficiario del contributo è lasciata alla piena e completa discrezionalità dell'Ente medesimo », nel senso che, salva restando l'autonomia degli Enti, vengano tuttavia assicu-

rate alcune essenziali condizioni di economicità e di correttezza amministrativa.

Considerato, infatti, che troppo spesso gli Enti invitano alle gare per la fornitura del materiale radiologico un numero ristrettissimo di ditte (di solito solo tre, non sempre del tutto estranee tra loro) non si vede come simile criterio possa dare adeguate garanzie di serietà nelle gare.

Si chiede pertanto se l'onorevole Ministro non ritenga di riconsiderare l'intera procedura per la concessione dei contributi, quanto meno nel senso che questi vengano messi a disposizione degli Enti prima che si sia proceduto alla scelta dei fornitori delle apparecchiature; e che a detta scelta debba procedersi esclusivamente col metodo della licitazione privata o dell'appalto-concorso, a cui siano invitate tutte le ditte costruttrici presenti sul mercato (che sono, del resto, in numero abbastanza limitato).

Tale metodo, mentre doverosamente salvaguarda l'autonomia di decisione degli enti, sembra il più idoneo a creare condizioni di più autentica concorrenza tra i fornitori, eliminando molte occasioni di illecite interferenze, e fu adottato fino a qualche anno fa, quando si prescriveva doversi prendere in considerazione il maggior numero di offerte, avendo la documentazione allegata alla richiesta di sussidio soltanto valore indicativo del prezzo e del tipo di attrezzatura da acquistare. Si gradirebbe, quindi, conoscere i motivi per cui il Ministro da qualche tempo non ha più ritenuto di esigere tali garanzie, e quali siano in proposito le sue intenzioni per l'avvenire.

Infine si chiede di conoscere con precisione quanti betatroni siano stati fino ad oggi installati con contributi del Ministero della sanità da ciascuna delle ditte che producono questi apparecchi, in modo che si possa avere il quadro esatto delle Ditte che hanno ottenuto le ordinazioni, e per quali importi. (5936)

RODA, LUSSU. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, in attesa dei provvedimenti legislativi peraltro in corso di perfezionamento, non ritenga doveroso intervenire direttamente e im-

mediatamente a sanare — momentaneamente — la situazione economica delle 62 guardie del Parco del Gran Paradiso, che da anni attendono l'adeguamento dei loro stipendi varianti dalle 80 alle 130 mila mensili massime.

Poichè tali aspettative sono più che giustificate (e trovano pieno consenso nello stesso Consiglio di amministrazione del Parco) l'intervento immediato del Governo allontanerebbe il pericolo di uno sciopero del corpo di guardie cennato, che, se effettuato, provocherebbe la rapidissima e pressochè integrale estinzione di quell'antichissima e nobilissima fauna, stambecchi e camosci, che costituiscono la prerogativa più saliente e preziosa del Parco del Gran Paradiso, e che, obbligati a scendere a valle per la ricerca delle prime pasture primaverili, dopo il lungo digiuno invernale, diverrebbero facilissima preda dei numerosi ed impietosi bracconieri che deliziano il nostro Paese. (5937)

JODICE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno disporre affinché i membri del Comitato che presiede alla distribuzione dei contributi per la ricerca scientifica presso il Ministero della pubblica istruzione, non ricoprano contemporaneamente la carica di membri dei Comitati del Consiglio nazionale delle ricerche.

Dato il ristretto numero dei membri del Comitato operante presso il Ministero della pubblica istruzione le decisioni che vi sono prese per le singole discipline scientifiche non possono avere carattere collegiale sicchè la contemporanea partecipazione al Comitato del CNR, pone alcuni di tali commissari in posizione di predominio.

Sembra che tale posizione particolare abbia dato luogo a disfunzioni e determinato lagnanze nel mondo degli studi. (5938)

Annuncio di interpellanze trasformate in interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'elenco di interpellanze trasformate dai pre-

sentatori in interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

n. 537 del senatore Nencioni e di altri senatori nella interrogazione n. 5931.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 3 marzo 1967

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 3 marzo, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Interpellanza.

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo (2015-Urgenza).

2. **BOSCO.** — Inclusione dei tribunali di Brescia Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

3. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

4. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

IV. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc.* 80).

V. Discussione del disegno di legge:

TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Iscritto*

all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento).

INTERROGAZIONI:

TOMASSINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza dei seguenti fatti:

1) nel comune di Itri (Latina) il Consiglio comunale non viene convocato dal 20 dicembre 1965 e la sola convocazione avvenuta nel luglio 1966 fu disertata dalla maggioranza.

Le deliberazioni vengono adottate soltanto dalla Giunta, che ignora del tutto il Consiglio comunale;

2) pur essendo deceduto un consigliere comunale fin dal 6 marzo 1966, non è stato ancora provveduto alla surroga di esso;

3) malgrado le ripetute richieste da parte della minoranza, nè il Sindaco, nè il Prefetto hanno inteso dar luogo alla convocazione del Consiglio.

Si chiede, quindi, di conoscere quali provvedimenti intenda adottare per restituire alla legalità democratica il funzionamento dell'Amministrazione comunale di Itri. (1385)

MASCIALE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali opportuni provvedimenti intenda adottare per sanare l'assurda situazione amministrativa esistente nel comune di Bitonto ove, malgrado sia stato eletto il nuovo Consiglio comunale da vari mesi, fino ad oggi questo è stato convocato soltanto due volte, eleggendovi il solo Sindaco nella seconda seduta — successivamente dimessosi nel giro di ventiquattro ore — senza procedersi, come era doveroso fare, nella seconda seduta, all'elezione degli assessori, secondo l'ordine del giorno notificato ai consiglieri;

per conoscere altresì per quale motivo, nonostante la richiesta di convocazione del Consiglio comunale inoltrata da parte di un terzo dei consiglieri eletti — trasmessa anche per conoscenza alla Prefettura di Bari — vi sia disinteresse assoluto da par-

te del Prefetto, che non ha reputato opportuno intervenire, come è suo dovere, per sanare una situazione amministrativa irregolarissima, lasciando una città di 40.000 abitanti abbandonata a se stessa, senza che si possano, con una regolare Amministrazione comunale, affrontare i tanti, numerosi, assillanti problemi che interessano tutte le categorie dei cittadini.

Ed invero per quanto esposto l'interrogante insiste presso il Ministro perchè vi sia un suo deciso intervento per regolarizzare finalmente una situazione tanto incresciosa ed anormale e per non permettere, col silenzio assoluto della Prefettura di Bari, il perpetuarsi di certi sistemi quanto mai dannosi ed antidemocratici, adottati da autorità periferiche, dimentiche del loro dovere. (1423)

SANTARELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei Prefetti che, calpestando le autonomie degli enti locali, annullano tutte le delibere prese, quasi sempre a maggioranza assoluta, con le quali vengono concessi ai mezzadri dipendenti i benefici della legge 15 settembre 1964, n. 756.

Fa presente che, dato il silenzio del Ministero, il Prefetto di Ascoli Piceno, con decreto del 14 ottobre 1966, ha annullato la delibera del Consiglio comunale di Fermo che stabiliva di assegnare ai mezzadri della azienda « Sapienza » il 58 per cento su tutti i prodotti e utili con la decorrenza dell'11 novembre 1963, come previsto dall'articolo 16 della legge, nonchè la disponibilità di tutti i prodotti.

Come si può constatare, il Prefetto, entrando nel merito della legge, ha fatto sue tutte le interpretazioni più restrittive che sono state date da qualche Tribunale, e dimenticato, di proposito, quelle interpretazioni che, invece, hanno dato altri Tribunali più favorevoli ai mezzadri.

Ma la gravità sta nel fatto che il Prefetto ha annullato anche la decisione del Consiglio comunale, concernente la divisione in natura di tutti i prodotti con i mezzadri, e la consegna agli stessi della parte colonica per le vendite di bestiame e di prodotti con-

feriti in comune, all'atto della riscossione delle somme. Cosa questa che non comportava nessun pregiudizio all'amministrazione comunale. (1472)

PIASENTI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, delle partecipazioni statali, del tesoro e del turismo e dello spettacolo.* — L'interrogante, a conoscenza delle più recenti notizie di stampa circa la temuta sorte della « Compagnia Italiana Turismo » e delle vive preoccupazioni del suo personale, chiede di conoscere:

se risulti che il *deficit* sinora accumulato dalla Compagnia sia determinato da un regresso del movimento turistico, o non piuttosto da carenze al livello dirigenziale;

se — di conseguenza — non si ritenga che essa, ricca di numeroso personale qualificato e di strutture organizzative di primo ordine, debba ad ogni costo essere salvata da un'assurda liquidazione;

se e quali siano le difficoltà di carattere finanziario o d'altro genere che ostacolano il salvataggio di un ente ancora sano, valido ed apprezzatissimo sul piano nazionale ed internazionale;

quale azione intenda svolgere il Ministero del tesoro, in particolare, per superarle tempestivamente, tenendo conto della prospettata chiusura della Compagnia alla data del 31 dicembre 1966, e dell'ormai lungo *iter* delle trattative interministeriali;

per quale ragione il personale interessato non sia mai stato nè informato nè chiamato a collaborare per la soluzione del grave problema. (1533)

ADAMOLI, VACCHETTA, SALATI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere quali iniziative abbiano assunto o intendano assumere in relazione alla situazione che si è creata nella CIT (Compagnia italiana del turismo) in seguito all'imminente scadenza della durata statutaria della Società fissata al 31 dicembre 1966.

Nonostante il forte aumento delle attività turistiche, alle cui esigenze ha positivamente

provveduto, nell'interesse del nostro Paese, anche la CIT con le sue efficienti attrezzature, la vasta ramificazione all'estero e la riconosciuta alta qualifica del personale, la Società, nella quale la partecipazione delle Ferrovie dello Stato è del 70 per cento, si trova dal 1964 in una fase di grave incertezza, particolarmente per l'atteggiamento assunto dagli Istituti di credito compartecipanti.

L'eventuale scomparsa della CIT significherebbe l'eliminazione di una organizzazione favorevolmente nota in tutti i più importanti Paesi del mondo e l'assorbimento, come è probabilmente nei disegni degli Istituti finanziari che ne vogliono la liquidazione, della sua importante attività da parte di organizzazioni private. (1550)

BONAFINI, MACAGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per risolvere la situazione in cui viene a trovarsi la Compagnia italiana turismo, che diversamente sarà messa in liquidazione il 31 dicembre 1966.

Tenuto conto che tra le maggiori azioniste della Società sono le Ferrovie dello Stato e che, inoltre, il turismo nazionale rappresenta una delle maggiori poste attive nel bilancio dello Stato, gli interroganti rilevano che la Compagnia italiana turismo, con i suoi 33 uffici dislocati nel territorio nazionale, risponde tutt'oggi quale strumento di primo piano alla formazione del reddito nazionale. (1553)

MASSOBRIO, VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere quali iniziative il Governo abbia assunto o intenda assumere in relazione alla situazione che si è creata nella CIT. (1718)

INTERPELLANZA:

DI PRISCO, ALBARELLO, SCHIAVETTI, TOMASSINI, RODA. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, del tesoro, delle partecipazioni statali e del turismo e del-*

lo spettacolo. — Per conoscere — considerato l'importante ruolo che svolge la Compagnia italiana del turismo, sia in Italia che all'estero — quali iniziative essi intendano intraprendere in relazione alla ventilata liquidazione della Compagnia, che dovrebbe aver luogo entro la fine dell'anno 1966, con la scadenza della sua convenzione costitutiva.

Gli interpellanti fanno presente che una mancata soluzione di questo problema, o una soluzione che non tenesse conto di evidenti necessità sociali e collettive, metterebbe in serio pericolo, sia in Italia che al-

l'estero, il posto di lavoro di numerosi lavoratori altamente specializzati, che vedrebbero in tal modo violato il loro diritto costituzionale al lavoro.

Gli interpellanti chiedono pertanto di conoscere se il Governo abbia, tra l'altro, considerato la possibilità di inquadrare la CIT nell'ambito delle partecipazioni statali. (547)

La seduta è tolta (ore 19,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari